SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. **34.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1, che prevede la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero delle attività produttive, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria e del nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso in data 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme

restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.

2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Aree funzionali). — 1.* Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;

b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali,

nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;

c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di *ecolabel* e *ecoaudit*; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in

materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.».

Art. 3.

Ordinamento

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Ordinamento). — 1.* Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione ed alla relativa tariffazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, rese a terzi dal Ministero delle attività produttive nel campo della promozione, regolazione, sostegno e vigilanza delle attività economiche e produttive.

2. Una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi di cui al comma 1, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed ai sensi della vigente normativa, a ristabilire un'omogeneità di trattamento del personale di ruolo in servizio presso il Ministero delle attività produttive, comprensivo della dirigenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Gli articoli 30 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 301, sono i seguenti:

«Art. 30 *(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri)*. — 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 18 maggio 2001, n. 114.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri"».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.

2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

— L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1º settembre 1999, n. 205, è il seguente:

«Art. 3 *(Partecipazione all'Unione europea).* — 1. *(Omissis).*

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

3. *(Omissis)*».

Nota all'art. 2:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92.

04G0056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2004 e scadenza 1° luglio 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 012807/377 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.783.970.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2004 e scadenza 1° luglio 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° gennaio 2004, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711) è determinato nella misura dell'1,15% relativamente alla quinta semestralità, di scadenza 1° luglio 2004.

Gli oneri per interessi ammontano ad € 158.515.655,00 e faranno carico al capitolo n. 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore: CANNATA

04A01295

DECRETO 27 gennaio 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 e 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2004 e scadenza 1° luglio 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594687/CI 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 68.571.523,60, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/CI 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/CI 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di € 4.640.015.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 033958/VA 2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di € 433.202.000,00, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (estinzione crediti consorzi agrari);

n. 475791/CI 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di € 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 012649/CI 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2001/1º luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di € 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di € 378.734.000, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º gennaio 2004 e scadenza 1º luglio 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1º gennaio 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º luglio 2004, è accertato nella misura del:

1,35% per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422), cedola n. 17;

1,35% per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596), cedola n. 17;

1,35% per i CCT 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 15;

1,15% per i CCT 1º gennaio 1998/1º luglio 2005 (codice titolo IT0003057764), cedola n. 13;

1,15% per i CCT 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 9;

1,15% per i CCT 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 7;

1,15% per i CCT 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo IT0003399059) cedola n. 5.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi € 98.454.468,34 così ripartiti:

€ 925.715,57 per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422);

€ 15.028.947,27 per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596);

€ 62.640.202,50 per i CCT 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

€ 4.981.823,00 per i CCT 1º gennaio 1998/1º luglio 2005 (codice titolo IT0003057764);

€ 5.905.859,50 per i CCT 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

€ 4.616.479,50 per i CCT 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

€ 4.355.441,00 per i CCT 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore: CANNATA

04A01296

DECRETO 30 gennaio 2004.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni poliennali del Tesoro 22 dicembre 1993 - 22 dicembre 2003 eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1º gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la disposizione n. 115721 del 18 dicembre 2003, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 379337 del 31 dicembre 2003 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 22 dicembre 2003 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore di € 279.883.800,00 corrispondenti a nominali € 280.000.000,00, di buoni poliennali del Tesoro 22 dicembre 1993-22 dicembre 2003, codice titolo IT0000366713, in circolazione per € 2.582.280.000,00.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il dirigente generale: CANNATA

04A01349

DECRETO 30 gennaio 2004.

Accertamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato regolate in data 15 dicembre 2003, eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 29 maggio 2001 con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visto l'accordo n. 112474 del 9 dicembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del menzionato decreto 29 maggio 2001, è stato conferito l'incarico di eseguire l'operazione di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 359882 del 22 dicembre 2003 con cui la Banca d'Italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che l'operazione di acquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è stata regolata, in data 15 dicembre 2003, come di seguito specificato:

a) buoni poliennali del Tesoro 15 febbraio 2001-15 febbraio 2004, codice titolo IT0003074991: nominale acquistato € 1.000.000.000,00, per un controvalore pari a € 1.021.446.100,00 di cui € 16.576.100,00 relativi ai dietimi di interesse;

b) buoni poliennali del Tesoro 15 marzo 2001-15 marzo 2004, codice titolo IT0003101992: nominale acquistato € 1.000.000.000,00, per un controvalore pari a € 1.017.330.000,00, di cui € 11.250.000,00 relativi ai dietimi di interesse.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti agli oneri dei prestiti oggetto della presente operazione di acquisto sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» il giorno 15 dicembre 2003 fissato per il regolamento, ammonta a € 2.038.776.100,00.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il dirigente generale: CANNATA

04A01350

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 novembre 2003.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997;

Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002), del 30 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani», con particolare riferimento al relativo art. 3;

Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto Protocollo addizionale è vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;

Visto il disegno di legge n. 1514, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

Visto il disegno di legge n. 1745, recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica in data 2 aprile 2003 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2004 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana, è prorogata al 30 giugno 2004.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 283

04A01344

ORDINANZA 10 dicembre 2003.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001), di proroga della ordinanza del 5 marzo 1997, nonché delle proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, è stato disposto, in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Viste le proprie ordinanze del 1° dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), del 18 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002), del 30 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003), di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Visto il disegno di legge n. 1514, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

Visto il disegno di legge n. 1745, recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica in data 2 aprile 2003 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L 213/13), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche per l'incertezza sull'applicazione delle norme di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni, nonché di patologie geneticamente trasmissibili, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro;

Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni;

Ravvisata la necessità di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2004 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonché dell'ordinanza 25 luglio 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 30 giugno 2004, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

2. L'efficacia dell'ordinanza del 25 luglio 2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani è prorogata fino al 30 giugno 2004.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 284

04A01345

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2004.

Sostituzione di un membro rappresentante dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 1 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Vista la nota della CGIL di Lecco prot. n. 44/AA/CZ del 20 gennaio 2004 relativa alla sostituzione del sig. Franco Stasi, dimissionario, e alla nomina della sig.ra Lorena Panzeri;

Decreta:

La sig.ra Lorena Panzeri è nominata membro rappresentante dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco in sostituzione del sig. Franco Stasi.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 26 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A01311

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ristor piccola società cooperativa a r.l. », in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria del 13 agosto 2003;

Visto il parere di massima espresso dal Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi - commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: «Ristor piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Savona - via Paleocapa n. 15-12 - numero BUSC n. 1141/282286, registro imprese n. 17264, partita I.V.A. n. 01200770095.

Savona, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

04A01312

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ardizia», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Ardizia», con sede in Brindisi, corso Garibaldi, 6, costituita per rogito del dott. Nicolò Livreri il 25 gennaio 1974, repertorio n. 269223, omologazione del tribunale di Brindisi il 23 febbraio 1974 - registro società n. 10286 - B.U.S.C. n. 1296/133109.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01274

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Arcadia», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Arcadia», con sede in Brindisi, via Tor Pisana, costituita per rogito del dott. Vincenzo Loiacono il 23 maggio 1990, repertorio n. 15116, omologazione del tribunale di Brindisi il 20 giugno 1990, registro società n. 6137 - B.U.S.C. n. 2100/247952.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01275

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Scaricatori scalo ferroviario», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «Scaricatori scalo ferroviario», con sede in Brindisi, via Appia n. 9, costituita per rogito del dott. Tommaso Rubino il 9 marzo 1946, repertorio n. 19679, omologazione del tribunale di Brindisi il 9 maggio 1946, registro società n. 74, B.U.S.C. n. 98/7807.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01276

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Hjria», in Oria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Hjria», con sede in Oria, via Milizia n. 19, costituita per rogito del dott. Corrado Scorsonelli il 12 giugno 1964, repertorio n. 95984, omologazione del tribunale di Brindisi il 18 agosto 1964, registro società n. 606, B.U.S.C. n. 174/94082.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01277

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Fox servizi», in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società coperativa di produzione lavoro «Fox servizi», con sede in Carovigno, largo Puccini n. 21, costituita per rogito del dott. Ernesto Narciso il 26 maggio 1987, repertorio n. 22755, omologazione del tribunale di Brindisi il 10 giugno 1987, registro società n. 4750, B.U.S.C. n. 1840/228000.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01278

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La freccia», in Latiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società coperativa «La freccia», con sede in Latiano, via Longo n. 36, costituita per rogito del dott. Giuseppe Importuno il 4 dicembre 1962, repertorio n. 42541, omologazione del tribunale di Brindisi il 16 gennaio 1963, registro società n. 525.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01282

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Appia», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Appia», con sede in Brindisi, via XX Settembre n. 112, costituita per rogito del dott. Alfredo Positano il 7 marzo 1966, repertorio n. 4016, omologazione del tribunale di Brindisi il 31 marzo 1966, registro società n. 716, B.U.S.C. n. 456/104839.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01279

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti e facchinaggio», in Villa Castelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivere con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2:

società cooperativa «Trasporti e facchinaggio», con sede in Villa Castelli, via Veccari n. 18, costituita per rogito del dott. Corrado Scorsonelli il 12 aprile 1965 - repertorio n. 107971, omologazione del tribunale di Brindisi il 9 giugno 1965, registro società n. 633, B.U.S.C. n. 214/940831.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01280

DECRETO 29 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilsud», in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia in via temporanea a detto, contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Edilsud», con sede in Fasano, via C. Alberto n. 21, costituita per rogito del dott. Costantino Carugno il 2 luglio 1979, repertorio n. 48713, omologazione del tribunale di Brindisi il 31 luglio 1979, registro società n. 2020, numero B.U.S.C. 1052/171039.

Brindisi, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A01281

DECRETO 30 gennaio 2004.

Nomina della consigliera di parità effettiva della regione Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 219 del 28 maggio 2003 con la quale il consiglio regionale del Molise designa la dott.ssa Giuditta Lembo quale consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Giuditta Lembo, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della regione Molise;

Decreta:

La dott.ssa Giuditta Lembo è nominata consigliera di parità effettiva della regione Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI GIUDITTA LEMBO

Studi: diplomata presso il liceo classico; laureanda in giurisprudenza.

Esperienze professionali:

partecipazione per quattro anni al gruppo «Giurinform» (servizio massimario di giurisprudenza informatica) presso il CED (centro elaborazione dati) alla Corte d'appello del tribunale di Napoli. Il lavoro consisteva nel massimare i processi penali e civili di rilevante interesse giurisprudenziale;

incarico per quattro anni di consigliere comunale, nonché di vice-sindaco e assessore per il comune di Gambatesa. Durante tale mandato, la sottocritta, ha partecipato, dietro invito come rappresentante femminile, ad alcuni convegni organizzati dal comitato delle pari opportunità presso la biblioteca provinciale «Albino» di Campobasso. In riferimento all'incarico di vice-sindaco fa presente che si è dovuta interessare di problematiche di diversa natura nonché di pari opportunità poiché tale incarico le comportava di svolgere le stesse funzioni del sindaco e quindi di interessarsi di tutte le problematiche che coinvolgevano la propria collettività. Come assessore invece non poteva avere una specifica delega alle pari opportunità in quanto negli anni in cui la sottoscritta ha rivestito tale incarico, nel proprio comune l'assessorato alle pari opportunità ancora non era stato attivato;

incarico di consigliere presso la comunità montana di Riccia per un anno e di presidente della commissione edilizia presso il comune di Gambatesa. Incarichi questi ottenuti in seguito a proteste avanzate in seno al consiglio comunale che rivendicavano la parità delle donne nell'essere investite di tali incarichi fino ad allora assegnati sempre e solo ad uomini;

attività lavorativa per un anno in qualità di direttrice del personale presso la casa famiglia «G. Falcone» di Gambatesa. In tale struttura, con grande rammarico, la sottoscritta ha potuto constatare una tendenza ad assegnare mansioni ritenute «prettamente maschili» agli operatori anziché alle operatrici; pertanto, in veste di direttrice del personale, la sottoscritta ha più volte riassegnato gli incarichi basandosi sui principi della parità e pari opportunità;

incarico di contabile per un negozio di alimentari e merceria per diversi anni.

Tra gli esami sostenuti alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, la sottoscritta ha sostenuto relativamente alla materia lavoro:

1) diritto del lavoro;

2) diritto sindacale;

3) processo del lavoro e tutto ciò che riguarda la disciplina e la regolamentazione di tale materia.

Inoltre:

4) diritto privato;

5) diritto matrimoniale, in cui la sottoscritta ha sviluppato in una tesina il diritto e i doveri delle donne parificati a quelli degli uomini all'interno della famiglia, conciliando il ruolo di madre-lavoratrice;

6) storia del diritto comune;

7) diritto italiano, con relative tesine riguardanti l'evoluzione del ruolo della donna dall'età romana ad oggi e rapportando la posizione ed il ruolo della donna italiana a quella delle altre donne di altre civiltà;

8) diritto internazionale, in cui la sottoscritta ha redatto un'altra tesina in cui ha messo a confronto il ruolo della donna italiana con quelle delle altre donne delle nazioni appartenenti alla CEE, nonché allo *status* di sudditanza delle donne di alcuni Paesi;

9) diritto costituzionale con una parte speciale riguardante il diritto al voto delle donne;

10) diritto regionale;

11) diritto amministrativo.

Pubblicazioni:

pubblicazione di sette massime relative a sette processi, discussi presso il tribunale e la Corte d'appello di Napoli;

pubblicazione di diversi articoli sul quotidiano «Nuovo Molise».

Lingue straniere:

buona conoscenza della lingua francese, sia parlata che scritta;

sufficiente conoscenza della lingua inglese.

Conoscenze informatiche:

discreta conoscenza di Windows '98, con relative applicazioni.

04A01257

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2003 al 1º novembre 2003 nella provincia di Genova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Genova:

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2003 al 1º novembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Leivi, San Colombano Certenoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01234

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1º gennaio 2003 al 29 settembre 2003 nella provincia di Pavia;

siccità dal 1º maggio 2003 al 30 settembre 2003 nella provincia di Bergamo;

siccità dal 1º maggio 2003 al 30 ottobre 2003 nella provincia di Sondrio;

siccità dal 15 maggio 2003 al 30 settembre 2003 nella provincia di Varese;

siccità dal 15 maggio 2003 al 30 settembre 2003 nella provincia di Como;

siccità dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003 nella provincia di Mantova;

siccità dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003 nella provincia di Cremona;

siccità dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003 nella provincia di Brescia;

siccità dal 1º giugno 2003 al 30 ottobre 2003 nella provincia di Lecco;

siccità dal 1º giugno 2003 al 31 ottobre 2003 nella provincia di Milano;

tromba d'aria del 5 ottobre 2003 nella provincia di Mantova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bergamo:

siccità dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei comuni di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albino, Algua, Ardesio, Aviatico, Azzone, Bedulita, Berbenno, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Boltiere, Bossico, Bracca, Branzi, Brembilla, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Carona, Casnigo, Cassiglio, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Ciserano, Clusone, Colere, Colzate, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Cusio, Dossena, Endine, Gaiano, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Gorno, Gromo, Grone, Isola di Fondra, Leffe, Lenna, Locatello, Lovere, Mezzoldo, Moio De' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossa, Pontirolo Nuovo, Predore, Premolo, Ranzanico, Rogno, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Imagna, Santa Brigida, Schilpario, Sedrina, Selvino, Serina, Solto Collina, Songavazzo, Spirano, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Valbondione, Valgoglio, Valleve, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Viadanica, Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve, Zogno;

Brescia:

siccità dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Agnosine, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Bagolino, Barghe, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borno, Bovegno, Bovezzo, Braone, Breno, Brione, Caino, Capo di Ponte, Capovalle, Casto, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Collio, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Gianico, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Lavenone, Lodrino, Losine, Lozio, Lumezzane, Magasa, Malegno, Malonno, Marcheno, Marmentino, Marone, Monno, Monte Isola, Mura, Nave, Niardo, Odolo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Ponte di Legno, Preseglie, Prestine, Provaglio Val Sabbia, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Serle, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Vezza d'Oglio, Vione, Vobarno, Zone;

Como:

siccità dal 15 maggio 2003 al 30 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Albiolo, Appiano Gentile, Argegno, Asso, Barni, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Bregnano, Bulgarograsso, Cadorago, Caglio, Cagno, Carbonate, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d' Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cirimido, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Limido Comasco, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Menaggio, Mezzegra, Montano Lucino, Montemezzo, Mozzate, Musso, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Ossuccio, Parè, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio;

Cremona:

siccità dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Annicco, Ca' d'Andrea, Calvatone, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelleone, Crema, Cremona, Gombito, Grontardo, Gussola, Martignana di Po, Persico Dosimo, Piadena, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Pò, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Spineda, Ticengo, Tornata, Torre de' Picenardi, Voltido;

Lecco:

siccità dal 1° giugno 2003 al 30 ottobre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Brivio, Casatenovo, Cernusco Lombardone, Cremella, Merate, Missaglia, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore;

Mantova:

siccità dal 1º giugno 2003 al 30 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Bozzolo, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Ceresara, Curtatone, Dosolo, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Motteggiana, Pegognaga, Piubega, Pomponesco, Porto Mantovano, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, San Benedetto Po, Serravalle a Po, Suzzara, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana;

tromba d'aria del 5 ottobre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Poggio Rusco, Sermide;

Milano:

siccità dal 1º giugno 2003 al 31 ottobre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arconate, Arcore, Barlassina, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Burago di Molgora, Buscate, Busnago, Busto Garolfo, Cambiago, Camparada, Canegrate, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cassano d'Adda, Castano Primo, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Dairago, Desio, Garbagnate Milanese, Gessate, Giussano, Grezzago, Inzago, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Magnago, Masate, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nerviano, Nosate, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Parabiago, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Renate, Rescaldina, Roncello, Ronco Briantino, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Seregno, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Triuggio, Usmate Velate, Vanzaghello, Vaprio d'Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villa Cortese, Villasanta, Vimercate;

Pavia:

siccità dal 1º gennaio 2003 al 29 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montebello della Battaglia, Montesegale, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Romagnese, Ruino, San Cipriano Po, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Zavattarello, Zenevredo;

Sondrio:

siccità dal 1º maggio 2003 al 30 ottobre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Lovero Valtellino, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo Di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano;

Varese:

siccità dal 15 maggio 2003 al 30 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzio, Besnate, Besozzo, Brebbia, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Cassano Magnago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Cremenaga, Cuvio, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada, Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Luvinate, Malnate, Marnate, Mesenzana, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Tradate, Travedona-Monate, Uboldo, Valganna, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01235

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 19 settembre 2003 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Ragusa:

piogge alluvionali del 19 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli;

piogge alluvionali del 19 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Acate, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01236

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Novara e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 21 luglio 2003 al 23 luglio 2003 nella provincia di Novara;

grandinate dal 24 luglio 2003 al 27 luglio 2003 nella provincia di Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Novara:

grandinate del 21 luglio 2003, del 23 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Cameri, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Oleggio Castello, Sillavengo;

Torino:

grandinate dal 24 luglio 2003 al 27 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Airasca, Brandizzo, Cercenasco, Cirié, Maglione, None, Scalenghe, Settimo Torinese, Vigone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01237

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Savona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 20 aprile 2003 al 15 settembre 2003 nella provincia di Savona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Savona:

siccità dal 20 aprile 2003 al 15 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Stella, Urbe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01238

DECRETO 3 febbraio 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Albicocca Vesuviana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata da APOMA - Associazione tra i produttori ortofrutticoli della mela Annurca, con sede in Napoli, via G. Pica n. 62, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Albicocca Vesuviana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66367 del 4 dicembre 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale APOMA - Associazione tra i produttori ortofrutticoli della mela Annurca, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Albicocca Vesuviana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata APOMA - Associazione tra i produttori ortofrutticoli della mela Annurca, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Albicocca Vesuviana», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Albicocca Vesuviana».

Art. 2.

La denominazione «Albicocca Vesuviana» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66367 del 4 dicembre 2003 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Albicocca Vesuviana», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.) «ALBICOCCA VESUVIANA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Albicocca Vesuviana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

V a r i e t à

L'indicazione geografica protetta «Albicocca Vesuviana» designa il frutto dei biotipi che corrispondono alle seguenti cultivar: Baracca (sinonimo: Barracca), Boccuccia Liscia, Boccuccia Spinosa, Ceccona (sinonimo: Pelese Eugenio), Fracasso (sinonimo: Boccuccia di Fracasso, Boccuccia 'Ntruppecosa), Monaco Bello (sinonimo: Prete Bello), Palummella, Pellecchiella, Portici, San Castrese, Vitillo.

Art. 3.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto ammesso a tutela con la I.G.P. «Albicocca Vesuviana», con riferimento alle cultivar di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) Baracca:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 35 mm; forma: ovato-ellittica; linea di sutura: mediamente incavata; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo aranciato chiaro, con sovraccolore rosso chiaro, sfumato, di scarsa o media entità, poco esteso; colore della polpa: aranciato; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, zuccherino, mediamente succoso, mediamente acidulo.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio-grosso; forma: piatta, allungata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: dolce.

b) Boccuccia Liscia:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 35 mm; forma: rotondo-ellittica; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato chiaro; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio; forma: rotondo-ovata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

c) Boccuccia Spinosa:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: ovata; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato con sovraccolore rosso, punteggiato di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: ottimo, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio; forma: rotondo-ovata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

d) Ceccona:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 42 mm; forma: oblunga; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo aranciato, con sovraccolore rosso brillante, poco esteso, punteggiato; colore della polpa: giallo aranciato; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: medio, mediamente zuccherino, poco succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio-grosso; forma: oblunga; carenatura: media; mandorla: amara.

e) Fracasso:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: oblunga; linea di sutura: medio-profonda; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: aranciato chiaro con sovraccolore rosso punteggiato poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio; forma: arrotondato; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

f) Monaco Bello:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 38 mm; forma: rotondo-ellittica; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: leggermente incavato; colore dell'epidermide: giallo con sovraccolore rosso sfumato di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: giallo intenso; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: ottimo, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio; forma: rotondo-ovata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

g) Palummella:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 35 mm; forma: ellittica oblunga; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato, con sovraccolore rosso sfumato di media intensità e mediamente esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: medio, mediamente zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio; forma: oblunga; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

h) Pellecchiella:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: oblungo-ellittica; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato con sovraccolore rosso sfumato di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: ottimo, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio; forma: oblunga; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

i) Portici:

1- Frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: oblunga; linea di sutura: superficiale - mediamente incavata; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo aranciato chiaro con sovraccolore rosso chiaro punteggiato di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: buona; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio o medio-piccolo; forma: rotondo-ovata; carenatura: poco o mediamente pronunciata; mandorla: amara.

l) San Castrese:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 35 mm; forma: ovato-ellittica; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: medio buono, mediamente zuccherino, mediamente succoso, acidità media.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio; forma: oblunga-allungata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

m) Vitillo:

1 - Frutto: calibro minimo: diametro 50 mm; forma: ovato-ellittica; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo aranciato con sovraccolore rosso sfumato di media intensità e mediamente esteso; colore della polpa: giallo, aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: leggermente aderente; sapore: buono, mediamente zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2 - Nòcciolo: dimensioni: medio-grosso; forma: oblunga-allungata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

Tutte le varietà elencate devono possedere i seguenti valori:

consistenza (valore minimo): 0,800 kg/0,5 cmq;

contenuto zuccherino (valore minimo): 10,00° brix;

acidità (valore massimo): 2,30 % (acido malico).

Art. 4.

Area geografica di produzione

La zona di produzione della I.G.P. «Albicocca Vesuviana» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cre-

mano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e parte del territorio del comune di Nola che è delimitato perimetralmente: dalla strada provinciale Piazzola di Nola - Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome di «Costantinopoli»), dal «Lagno Rosario», dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune di Somma Vesuviana, e del territorio del comune di Pomigliano d'Arco, limitatamente all'areale denominato Masseria Macedonia.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione degli albicoccheti da frutto destinati alla produzione della I.G.P. «Albicocca Vesuviana» devono essere quelli tradizionali della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 3.

I sesti e le distanze di piantagione, le forme di allevamento, del tipo vaso libero, ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con una densità d'impianto comunque non superiore a n. 500 piante ad ettaro.

Negli impianti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà diverse da quelle riportate nell'art. 2, in ogni caso di origine locale, nella misura massima del 15 % delle piante, che fungono da impollinatori e che comunque non concorrono alla produzione della I.G.P.

Fatta salva la tecnica d'impianto, con riguardo alla preparazione della parcella, ai lavori preparatori, ai lavori complementari e alla concimazione di fondo che devono avvenire nel rispetto della migliore tecnica agronomica, le specifiche condizioni e scelte di tecnica colturale da adottare negli impianti produttivi sono le seguenti:

cultivar: la scelta per i nuovi impianti va effettuata in ogni caso tra quelle elencate nell'art. 2 e in particolare quelle che maggiormente si adattano allo specifico ambiente pedoclimatico;

portinnesto: sono da preferire il franco, il mirabolano 29 C o il mirabolano da seme, a seconda delle caratteristiche pedoclimatiche dell'area e delle varietà prescelte;

materiale di propagazione: deve essere almeno fornito di passaporto delle piante CEE e del documento di commercializzazione attestante la «Conformità Agricola Comunitaria» (C.A.C.); deve inoltre rispondere alle caratteristiche genetiche di cui all'art. 3;

sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli fra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine. I sesti d'impianto dovranno essere del tipo a quadrato, a rettangolo, a quinconce o a settonce, purché non si superino le 500 piante ad ettaro previste;

potatura e forma di allevamento: le forme di allevamento utilizzate e da utilizzare anche per gli impianti *ex-novo* sono quelle a volume. Il vaso semilibero a 4-5 branche è da preferire al più tradizionale vaso a 3 branche che rimane valido solo nelle zone ventose. L'impalcatura è di norma a 50-60 cm dal suolo. Per la formazione delle branche vengono utilizzati preferibilmente rami anticipati evitando così interventi invernali di raccorciamento. Nella fase di allevamento vanno operati soprattutto interventi al «verde», nel periodo estivo, perché agevolano l'entrata in produzione delle piante e facilitano il raggiungimento della struttura definitiva. Per la potatura di produzione va evidenziata l'importanza di assicurare assiduamente tale pratica al fine di migliorare la qualità del prodotto, di evitare l'invecchiamento precoce delle piante e di consentire alla pianta un costante rinnovo vegetativo;

diradamento dei frutti: l'epoca d'intervento è variabile a seconda della cultivar, ma comunque deve essere precedente alla fase di indurimento del nòcciolo;

lavorazioni del terreno: il terreno ove insiste l'impianto può essere condotto sia come suolo nudo lavorato che inerbito parzialmente o totalmente, temporaneamente o permanentemente. Nell'ambito di un processo produttivo a basso impatto ambientale, quando possibile, la tecnica dell'inerbimento è da preferire agli altri metodi di gestione del suolo;

irrigazione: sono da ritenere validi tutti i metodi che consentono una distribuzione uniforme e ponderata dell'acqua; con riferimento alle condizioni dell'area e in particolare agli elevati costi di gestione della risorsa idrica, risultano da preferire quelli localizzati. Vanno esclusi, in ogni caso, tutti quei metodi irrigui che impiegano alti volumi d'acqua e che non consentono un'uniformità di distribuzione.

Limite produttivo - La produzione unitaria massima di frutti è fissata in 27 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata; fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima unitaria dovrà essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di albicocco.

Operazioni di raccolta - La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, direttamente dalla pianta. Le albicocche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi parassitari come da norme in vigore. La raccolta dei frutti inizia nella prima decade di giugno e termina nella terza decade del mese di luglio.

Confezionamento - L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 1 kg fino ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie.

Art. 6.

Elementi che comprovano l'origine

Una delle prime testimonianze sulla presenza dell'albicocco in Campania è dovuta a Gian Battista Della Porta, scienziato napoletano che, nel 1583, nell'opera «*Suae Villae Pomarium*» distingue due tipi di albicocche: bericocche e crisomele, più pregiate. Da questo antico termine deriverebbe il termine napoletano «crisommole» ancora oggi usato per indicare le albicocche e le crisommole alessandrine, ecotipi ancora esistenti nell'area vesuviana.

L'antico testo «Breve ragguaglio dell'agricoltura e pastorizia del Regno di Napoli» opera di autori vari del 1845, riconosce l'albicocco come albero più diffuso, dopo il fico, nell'area del napoletano e precisamente in quella vesuviana «... dove viene meglio che altrove e più maniere se ne contano, differenti nella frutta ...». È evidente che già all'epoca vi era una discreta varietà e quantità di ecotipi che offrivano frutti diversi a seconda delle caratteristiche delle varietà di appartenenza. Ancora oggi, nella sola area vesuviana, si riconoscono oltre 70 ecotipi diversi.

Rintracciabilità - A livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Albicocca Vesuviana» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 8, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato;

iscrizione dei soggetti che intendano produrre e/o commercializzare prodotti elaborati derivanti dall'utilizzo dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» in un apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato;

denuncia annuale all'organismo di controllo, a cura dei produttori e/o trasformatori dei quantitativi prodotti e/o trasformati;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato con la indicazione geografica protetta prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche dei suoli dei comuni di cui all'art. 4 sono quelle corrispondenti al versante medio e basso del Vesuvio che va da quota 10 a quota 350 m. Il substrato pedogenetico è costituito da depositi piroclastici da caduta, di colata piroclastica e vulcanoclastici.

La morfologia è caratterizzata da versanti a profilo concavo-rettilineo, da sub-pianeggianti a molto inclinati, con frequenti terrazzamenti e ciglionamenti antropici.

I suoli, aventi giacitura da sub-pianeggiante a fortemente acclivi, sono da moderatamente a molto profondi, hanno tessitura moderatamente grossolana, sono non calcarei ed hanno reazione da moderatamente acida a neutro. Essi rientrano nei Typic Ustivitrands franco sabbiosi, Humic Vitrixerands franco sabbiosi scoriacei e Vitrandic Haplustolls franco sabbiosi secondo la tassonomia del suolo e nei Vitri-Mollic Andosols e Andi-calcaric Phaeozem secondo la legenda FAO.

I suoli dominanti nell'area hanno profondità utile alle radici, elevata e buona facilità di lavorazione, hanno permeabilità elevata e capacità in acqua disponibile moderata.

Il clima è quello temperato mite tipico dell'area mediterranea con precipitazioni che si aggirano intorno ai 1000 mm di pioggia l'anno principalmente distribuiti nel periodo autunno-invernale. L'estate è generalmente siccitosa. La temperatura media annua si aggira intorno ai 16-17° C.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una imponente opera di miglioramento genetico e di salvaguardia delle biodiversità), contribuiscono a conferire all'albicocca vesuviana caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Art. 8.

Regime dei controlli

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia, da organismi privati di controllo autorizzati o da autorità pubbliche designate.

Art. 9.

Etichettatura

Sulle confezioni contrassegnate dall'I.G.P., o sulle etichette apposte alle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

«Albicocca Vesuviana» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.), che a loro volta devono risultare di dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura o elemento figuranti in etichettatura.

Deve inoltre figurare sulle predette confezioni ed etichette:

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti.

Deve altresì figurare il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta, descritto e raffigurato nel successivo art. 11.

All'indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.

Art. 10.

Utilizzo della indicazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Albicocca Vesuviana», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla sua registrazione riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal predetto Ministero in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 11.

Logotipo

Il logotipo è costituito da un'ellisse, color arancio, divisa verticalmente, in due metà disuguali, da una linea lievemente curva, che rimanda alla forma caratteristica dell'albicocca. La linea curva è bianca internamente all'ellisse e in color nero all'esterno, sia nella parte bassa che alta. Nella parte alta la linea curva fuoriesce per un terzo del tratto interno all'ellisse, verso sinistra, mentre in basso fuoriesce per un valore pari al doppio dell'altra come retta verticale che, a sua volta, taglia perpendicolarmente una retta orizzontale nera sulla quale vi sono le seguenti scritte: IGP (in grassetto) nel quadrante a sinistra in alto, «albicocca» nel quadrante destro in alto, «vesuviana» (in grassetto) nel quadrante destro in basso. I caratteri tipografici scelti sono l'officina Sans Book e l'Officina Sans Bold.

Esternamente all'ellisse, in alto a destra, vi sono due quadrati di colore verde disposti a 45° rispetto all'ellisse, che rappresentano le foglie.

Dal punto di vista colorimetrico, il logotipo è composto dai colori in positivo arancio (pantone 151 C), verde (pantone 368 C) e nero. L'arancio caratterizza il frutto (costituito dall'ellisse), il verde le foglie (costituite dai due quadrati in alto a destra). Il fondo è di colore bianco. Sono consentiti fondi di colore diverso (preferito è il verde scuro), in tal caso le scritte e le linee nere vanno riportate in bianco.

04A01267

DECRETO 3 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Leochimica S.n.c.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001 con il quale il laboratorio «Leochimica S.n.c.», ubicato in Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1 - Orcenico Inferiore, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Leochimica S.n.c., ubicato in Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1 - Orcenico Inferiore, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 15
Acidità totale	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 13
Acidità volatile	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 14
Acido citrico	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 17
Acido sorbico	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 22
Alcalinità delle ceneri	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 10
Anidride carbonica	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 37
Anidride solforosa	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 25
Ca	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 29
Cd	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 32
Ceneri	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 9
Cloruri	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 11
Cu	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 31
Estratto secco totale	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 4
Fe	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 30
Fluoruri	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 36
K	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 27

Massa volumica e densità relativa	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 1
Mg	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 28
Na	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 26
Pb	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 35
pH	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 24
Saccarosio	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 6
Solfati	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 3
Zn	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 34
Zuccheri riduttori	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 5

Legenda

Legenda: Reg. CE: Regolamento Unione Europea

04A01268

DECRETO 3 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «pH Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001 con il quale il laboratorio «pH Srl», ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), strada della Pesa s.n.c., è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «pH Srl», ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), strada della Pesa s.n.c., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 13
Acidità volatile	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 14
Acido citrico	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 17
Acido sorbico	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 22
Alcalinità delle ceneri	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 10
Analisi sensoriale: esame triangolare	ISO 4120:1983
Anidride carbonica	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 37
Anidride solforosa libera e totale	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 25
Anidride solforosa libera e totale	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 25 (2.3)
Anidride solforosa totale	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 25
Caratteristiche cromatiche (colore)	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 40
Caratteristiche cromatiche (densità ottica a 425 nm)	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 40
Cationi totali	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 42 A
Ceneri	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 9
Cloruri	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 11
Conduttività	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 42 B
Densità relativa a 20 °C	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 1

Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) (qualitativo)	OIV, 1990 "Raccolta di metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti ", pag 265 punto 2
Esame microscopico	All. D.M. 12/03/1986 Suppl. Ord. G.U. S.G. del 14/07/1986 Met. II
Esame organolettico	All. D.M. 12/03/1986 Suppl. Ord. G.U. S.G. del 14/07/1986 Met. I
Estratto secco totale	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 4
Grado alcolometrico volumico	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 3
Grado rifrattrometrico a 20°C	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 2
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 41
Massa volumica a 20°C e densità relariva a 20°C	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 1
Materia colorante estranea	All. D.M. 12/03/1986 Suppl. Ord. G.U. S.G. del 14/07/1986 Met XXXVIII
Mesoinositolo	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 42 F
Metanolo	All. D.M. 12/03/1986 Suppl. Ord. G.U. S.G. del 14/07/1986 Met LIV A
Ocratossina A	OIV - Resolution OENO 16/2001 + Dir 2002/26/CE
pH	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 24
Piombo	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 35
Principi attivi vari: Flufenoxuron, Kresoxim-metile, Pymetrozine, Trifloxystrobine, Glufosinate ammonio, Fenexamide, Pyrifenox, Abamectina	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Principi attivi vari: Imidacloprid, Triforina, Dinocap, Azoxystrobina, Dimetomorf, Buprofezin, Etofenprox, Cyprodinil, Fenpropidin, Fluazinam, Fludioxonil, Quinoxifen, Tebufenozide, Pyridaben, Oxyfluarfen, Coumaphos, Dithianon,	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Bromoxinil.	

Rame	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 31
Residui di antiparassitari Acaricidi: Amitraz, Benzossimato, Bromopropilato, Clorfenson, Cloropropilato, Dicofol, Exitiazox, Fenson, Propargite, Tetradifon, Clofentezine, clorobenzilato, Fenpirossimato.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Acaricidi: Fenazaquin, Tabufenpyrad	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Carbammati: Bendiocarb, Benfuracarb, Carbaril, Carbofuran, Etiofencarb, Fenossicarb, Furatiocarb, Metiocarb, Metomil, Oxamil, Pirimicarb, Promecarb, Propoxur, Aldicarb, Butossicarbossima, Carbosulfam, Tiodicarb.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari FUNGICIDI ACILALANINE: Benalaxil, Cimoxanil, Furalaxil, Metalaxil, Oxadixil	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Fungicidi BENZIMIDAZOLICI: Benomil, Carbendazim, Fuberidazolo, Tiabendazolo, Tiofanate metile	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari FUNGICIDI DICARBOSSIMMIDICI, FTALIMMIDICI,PIRIMIDINICI e IMIDAZOLICI: Bupirimate, Captafol, Captano, Clortalonil, Clozolinate, Diclofluanide, Dicloran, Fenarimol, Folpet, Imazalil, Iprodione, Nuarimol, Pirimetanil, Procimidone, Vinclozolin	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari FUNGICIDI TRIAZOLICI: Bitertanolo, Ciproconazolo, Esaconazolo, Etaconazolo, Flusilazol, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Difeconazolo, Fenbuconazolo, Tetraconazolo.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Insetticidi piretroidi: Alfametrina, Ciflutrina, Cipermetrina, Deltametrina, Esfenvalerate, Fenpropatrin, Fenvalerate, Flucitrinate, Fluvalinate, Lamda Cialotrina, Permetrina, Teflutrin, Tetrametrina, Acrinatrin, Bifentrin,	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari Regolatori di crescita: Lufenuron	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari: Gruppo diserbanti Alaclor, Atrazina, Cianazina, Cloroxuron, Clortoluron, Diuron, Isoproturon, Linuron, Metobromuron, Metolaclor, Metoxuron, Metribuzin,	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Molinate, Monolinuron, Neburon, Pendimetalin, Propazina, Propizamide, Quizalofop etile, Simazina, Terbumeton, Terbutilazina, Terbutrina, Trifluralin	

Residui di antiparassitari: Insetticidi organoclorurati Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endosulfan, Endosulfan solfato, Endrin, Eptacloro, Eptacloro epossido, Esaclorobenzene, HCH (alfa), HCH (beta), HCH (delta), Lindano (gamma HCH) Metossicloro, o,p DDD, o,p DDE, o,p DDT, p,p DDD, p,p DDE, p,p DDT, Pertano.	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Residui di antiparassitari: Insetticidi organofosforati: Acefate Azinfos etile, Azinfos metile, Bromofos etile Bromofos metile, Carbofenotion, Clorfenvinfos, Clormefos, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Diazinone, Diclorvos, Dimetoato, Disulfoton, Eptenofos, Etion, Etoprofos, Etrimfos, Fenclorfos, Fenamifos, Fenitrotion, Fention, Fentoato, Fonofos, Forate, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Fosmet, Isofenfos, Malation, Mecarbam, Metamidofos, Metidation, Mevinfos, Monocrotofos, Ometoato, Paraoxon etile, Paration etile, Paration metile, Pirazofos, Piridafention, Pirimifos etile, Pirimifos metile, Profenofos, Protoato, Quinalfos, Sulfotep, Terbufos, Tetraclorvinfos, Tionazin, Tolclofos metile, Triazofos, Triclofon, Vamidotion	Rapporti ISTISAN 1997/23 A.1 pag 3÷4 Met 2 pag. 11-13, 75-95
Saccarosio (qualitativo)	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 6
Saggio di stabilità	All. D.M. 12/03/1986 Suppl. Ord. G.U. S.G. del 14/07/1986 Met. III
Selenio	Rapporti ISTISAN 1996/35 pag.121-123
Solfati	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 3
Zearalenone, zearalenolo	AOAC 985.18 ed 17th 2000
Zinco	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 34
Zuccheri riduttori	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 34
Zuccheri totali	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/1990 Met 2

Legenda

Legenda: Reg. CE: Regolamento Unione Europea; ISO: International Standard Organisation; OIV: Raccolta di metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti; AOAC: Association of Official Analytical Chemists; ISTISAN: Metodo dell'Istituto Superiore di Sanità; DM: Decreto Ministeriale

04A01269

DECRETO 3 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Istituto di ricerche agrindustria Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 17 maggio 2001 con il quale il laboratorio «Istituto di ricerche agrindustria Srl», ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Istituto di ricerche agrindustria Srl», ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidi organici: Acido citrico; Acido tartarico; Acido malico; Acido lattico; Acido formico; Acido acetico; Acido propionico; Acido butirrico	OIV MA-F-AS-313-05-ACIORG 1990
Acidità fissa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 15 OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 1990
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13 OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 1990
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 14 OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 1990
Acido sorbico	V38 Rev 7 2002
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 10 OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 1990
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 1990
Alcol svolto e da svolgere	V7 Rev 7 2002
Anidride solforosa libera	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25 Met 2 OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 1990
Caratteristiche cromatiche (densità ottica)	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 40 OIV MA-F-AS2-07-CARCHR 1990
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9 OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 1990
Densità relativa a 20/20°C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1 Metodo usuale 5.2 OIV MA-F-AS2 01-MASVOL 1990

Determinazione dei residui di fitofarmaci organoclorurati Fungicidi, Piretroidi (mix 1): Procimidone; Vinclorozil; Captafol; Captano; Clortalonil; Folpet; Dicloufanide; Iprodione; Ciflutrin; Deltametrina; Flucitrinate; Fluvalinate Fungicidi, Piretroidi, Acaricidi (mix 2): Fenson; Clorfenson; Bromopropilato; Fenpropatin; Tetradifon; Permetrina; Cipermetrina; Fenvalerate; Clozolinate Insetticidi organoclorurati (mix 3): Eptaclor; Aldrin; Dieldrin; Pertane; Endrin; b-Endosulfan; Endosulfan solfato; Metossicloro; Tetradifon Insetticidi organoclorurati (mix 4):a-HCH; b-HCH; Esaclorobenzolo; Lindano; d-HCH; O-P-DDE; Endosulfan; P-P-DDE; O-P-DDD; P-P-DDD; O-P-DDT; P-P-DDT	F1 Rev 9 2001
Determinazione del contenuto di alcoli superiori, acetaldeide ed acetato di etile: Acetaldeide; Alcool isopropilico; Alcool n-propilico; Alcool sec-butilico; Acetato di etile; Alcool isobutilico; Alcool n-butilico; Alcool isoamilico; Alcool n-amilico	AOAC 968.09 ed 17th 2000
Determinazione di residui di carbammati: Aldicarb; Carbaril; Carbofuran; Ethionfencarb; Metomil; Propoxur; Pirimicarb; Metiocarb	F11 Rev 3 2001
Determinazione di residui di carbammato di etile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 44
Determinazione di residui di ditiocarbammati	F12 Rev 3 2001
Determinazione di residui di fitofarmaci diserbanti (mix 9): Alaclor; Benzoilprop-etile; Cloridazon; Difenamide; Dinitrammide; Flamprop-isopropile; Metolaclor; Oxadiazon; Pendimetalin; Propizammide; Trifluralin	F4 Rev 8 2001
Determinazione di residui di fitofarmaci diserbanti tiocarbammati (mix 11): Butillate; ETPC; Molinate; Sulfallate; Triallate	F5 Rev 8 2001
Determinazione di residui di fitofarmaci fungicidi (mix 14): Etossichina; Difenilammina	F7 Rev 9 2001
Determinazione di residui di fitofarmaci fungicidi, acaricidi, insetticidi Fungicidi, Acaricidi, Insetticidi (mix 10): Metalaxil; Fentoato; Bupirimate; Oxadixil; Benalaxil; Amitras; Pirazofos; Bitertanolo Fungicidi (mix 17): Triadimefon; Penconazolo; Triadimenol; Imazalil; Propiconazolo; Fenarimol	F6 Rev 8 2001

Determinazione di residui di fitofarmaci regolatori di crescita: Diflubenzuron; Teflubenzuron; Triflumuron; Propargite; Tebufenozoide; Benzossimato; Hexitiazox	F10 Rev 8 2001
Determinazione di residui di fitofarmaci triazinici (mix 7): Ametrina; Atrazina; Cinazina; Desmetrina; Metribuzin; Prometrina; Propazina; Simazina; Terbumetron; Terbutilazina; Terbutrina	F3 Rev 8 2001
Determinazione di residui di fungicidi benzimidazolici (mix 16): Benomil; Carbendazim; Tiabendazolo; Tiofanato di metile	F9 Rev 9 2001
Determinazione di residui di metilisotiocianato	V37 Rev 0 2003
Determinazione di residui organofosforati Insetticidi organofosforati (mix 5): Diclorvos; Clormephos; Eptenofos; Tionazin; Sulfotep; Diazinone; Dimetoato; Clorpirifos metile; Fosfamidone; Fenclorfos; Pirimiphos metile; Pirimiphos etile; Fenthion; Bromophos metile; Isofenfos; Quinalfos; Tetraclorvinphos; Profenfos; Etion; Piridafention; Phosalone Insetticidi organofosforati (mix 6): Mevinphos; Etoprophos; Timet; Fonofos; Disulfoton; Pirimor (Pirimicarb); Parathion metile; Paraoxon; Parathion etile; Fenitrothion; Malathion; Clorpiriphos etile; Bromophos etile; Clorfenvinphos; Fenamiphos; Metidathion; Carbofenothion; Triazofos Insetticidi organofosforati (mix 13): Acephate; Metamidophos	F2 Rev 8 2001
Dietilenglicole	V36 Rev 7 2002
Estratto secco dedotti gli zuccheri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4 OIV MA-F-AS2-1-03-EXTSEC 1990
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4 OIV MA-F-AS2-1-03-EXTSEC 1990
Estratto secco totale nei mosti concentrati	V12 Rev 9 2002
Glicerina	AOAC 941.46 Ed 16th 1995
Indice di Folin - Ciocalteu	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 41 OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 1990
Lieviti	V33 Rev 9 2002
Metalli (Ferro, Magnesio, Calcio, Potassio, Rame, Sodio, Zinco)	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pti 26, 31,
	34 OIV MA-F-AS322-02-08 1990

Nitrati	DM 12/03/1986 Met XIX Parte analisi dei mosti e dei vini GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24 OIV MA-F-AS313-15-PH 1990
Piombo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 35 OIV MA-F-AS322-11-PLOMB 1990
Pressione	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 37 OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 1990
Prolina	DM 12/03/1986 Met XXVII Parte analisi dei mosti e dei vini GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58
Saccarosio. Metodo di ricerca e determinazione per cromatografia liquida ad alta risoluzione	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 6 OIV MA-F-AS311-03-SACCHA 1990
Solfati	AOAC 955.26 Ed 16th 1995
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3. Metodo usuale 5.2 OIV MA-F-AS312-02-TAVDEN 1990
Zuccheri riduttori	V5 Rev 6 2000

Legenda

Legenda: Reg. CE: Regolamento Unione Europea; ISO: International Standard Organisation; OIV: Raccolta di metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti; AOAC: Association of Official Analytical Chemists; DM: Decreto Ministeriale; V = Metodo Interno; F = Metodo Interno

04A01270

DECRETO 3 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambiente Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2001 con il quale il «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambiente Srl», ubicato in località Rustignè - Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 luglio 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambiente Srl», ubicato in località Rustignè - Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 14
Acido malico totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 21
Acido tartarico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 16
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25
Calcolo dell'acidità fissa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 15
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9
Dietilenglicole	DM Agricoltura e foreste 30/12/1986
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Ferro	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 30
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Potassio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 27

Rame	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 31
Saccarosio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 6.II
Sodio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 34
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 5
Azoto totale	Metodo OIV Risoluzione OENO 13/2002
Metanolo	Metodo OIV Risoluzione OENO 70/2002
Piombo	Metodo OIV Risoluzione OENO 67/2002

Legenda

Legenda: Reg. CE: Regolamento Unione Europea; OIV: Raccolta di metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti; DM: Decreto Ministeriale

04A01271

DECRETO 3 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agriparadigma Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2001 con il quale il laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitiviicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Saccarosio	Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo 6.3
Acido L-Ascorbico	Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo23
Acido sorbico	Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo22
Anidride solforosa	Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo25
Caratteristiche cromatiche	Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo 40
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo 41
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo1
Metanolo	UNI 10629:1998
Acidità totale	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 13
Acidità volatile	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 14
Acilalanine Metalaxil, Furalaxil, Oxadixil, Benalaxil, Cimoxanil	001 AGRI 2003 Rev 9
Alcalinità nelle ceneri	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 10
Anidride solforosa libera	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 25 cap.2,3
Carbammati Carbaril, Etiofencarb, Propoxur, Aldicarb, Metiocarb, Fenothiocarb, Metomil, Pirimicarb, Fenoxycarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Carbofuran, Carbosulfan, Promecarb, Dietofencarb, Furathiocarb, Oxamil, Thiodicarb.	001 AGRI 2003 Rev 9
Ceneri	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 9

Densità	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90
Estratto secco	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 4
Estratto secco totale	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 4
Magnesio	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 28 Rev 3
Metile-isotiocianato	077 AGRI 2001 Rev 3
Nitrati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
Organofosforati Azinfos Etile, Azinfos Metile, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Clorpirifos, Clorpirifos Metile, Dimetoato, Diazinone, Eptemofos, Fention, Fonofos, Fosalone, Formotion, Fenitrotion, Fentoato, Forate, Fosfamidone, Parathion Metile, Parathion, Pirimifos Metile, Protoato, Metidation, Metamidofos, Malathion, Pirazofos, Piridafention, Quinalfos, Triclorfon, Triazofos, Bupirimate, Buprofezin, Vamidothion, Tolclofos Metile, Etossichina, Profam, Clorprofam, Pirimetanil, Profenofos, Difenilammina, Fosmet, Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Acefate, Diclorvos, Etoprofos, Fenazaquin, Cadusafos, Cumafos, Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim. Pirimidine/Ossazolidoni: Fenarimol, Nuarimol, Miclobutanil, Nitrotalisopropil, Clozolinate, Pyrifenox.	001 AGRI 2003 Rev 9
pH	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 24
Piombo	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 35
Piretroidi Alfametrina, Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina, Permetrina, Tetrametrina, Fenvalerate, Flucitrinate, Fenpropatrina, Cialotrina, Acrinatrina, Bifentrin, Esfenvalerate, Fluvalinate, Alletrina, Teflutrin, Tralometrina.	001 AGRI 2003 Rev 9
Profilo degli alcoli: Metanolo, Propan-1-olo; 2-	Reg. CEE 1238/92 del 8/5/92-Reg.CEE

metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo; 3-metilbutan-1-olo; Butan-1-olo; Butan-2-olo; acetato di etile; acetaldeide, Acetale.	3590/83 del 13/12/83-G.U.C.E. L. 212/14 del 3/8/83-Reg. CEE 2870/2000
Prolina	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
Tioftalimidici/Dicarbossimidici/Cianoderivati Captafol, Captano, Clorotalonil, Clozolinate, Folpet, Diclofluanide, Vinclozolin, Iprodione, Procimidone, Procloraz, Imazalil, Fenson, Clorfenson, Clorpropilato, Clorbenzilato, Clortalonil, Captano, Fenhexamid, Pyrifenox, Famoxadone, Fenpropidin.	001 AGRI 2003 Rev 9
Titolo alcolometrico volumico	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 3
Triazoli Bitertanolo, Propiconazolo, Penconazolo, Tiadimefon, Triadimenol, Esaconazolo, Diclobutrazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Tebuconazolo, Etaconazolo, Flusilazolo, Cyprodinil, Fludioxonil, Bromuconazolo, Difenoconazolo, Diniconazolo, Fenbuconazolo, Paclobutrazolo, Tetraconazolo, Triciclazolo, Fluquiconazolo. Strobilurine: Kresoxim metile, Trifloxystrobin. Acaricidi: Amitraz, Fipronil, Pyridaben, Pymetrozine, Tebufenpyrad.	001 AGRI 2003 Rev 9
Zuccheri riduttori	Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 4 cap.5/3,2
Diglucoside malvosidico	G.U.s.g.n.161 14/07/86

Legenda

Legenda AGRI: Metodi Interni di Prova sviluppati dal Laboratorio; Reg. CE: Regolamento Unione Europea; UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione; DM: Decreto Ministeriale; GU: Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale

04A01272

DECRETO 3 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «SAMER - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2001, con il quale il laboratorio «SAMER - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari» è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «SAMER - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari», ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 23 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All X A, All X B Proc B
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All IX
Determinazione acidità	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All II
Determinazione numero perossidi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All III
Metodo multiresiduo per l'analisi dei seguenti residui di fitofarmaci: forate, fonofos, dimetoato, paration metile, fention, fenitrotion, tetraclorvinfos, profenofos, triazofos, piridafention.	MP 03 Rev 3 2003
Polifenoli totali	MP 04 Rev 1 2002

Legenda

Legenda: MP: metodo interno del laboratorio; Reg CEE: Regolamento della Comunità Economica Europea

04A01273

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 gennaio 2004.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al Contratto d'area di Torrese-Stabiese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e quelle del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro;

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000 che al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001 al punto 4, demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalla stessa delibera, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 e la n. 53/2001, che autorizzavano l'ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ora Ministero delle attività produttive ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di 206,583 milioni di euro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera *h*) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 219, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Viste le comunicazioni del 21 novembre 2003 (prot. n. 4243), del 28 novembre 2003 (prot. n. 4350) e del 19 dicembre 2003 (prot. n. 4676) pervenute da parte della giunta regionale della Campania in qualità di responsabile unico del contratto d'area di Torrese - Stabiese, fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Viste le indicazioni sulla disponibilità e potenzialità degli ambiti territoriali comunali prescelti per gli insediamenti produttivi dal responsabile unico di cui alle predette comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese fino all'importo massimo complessivo di 77.468.534,86 euro di investimenti relativi al settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e al settore «turismo», è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per il detto bando è fissato allo scadere del centoventesimo giorno successivo a quello di cui al precedente comma 1.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento promossi da imprese operanti nel «settore industria» e «settore turismo» come definiti nelle circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rispettivamente n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fermo restando quanto indicato al punto 2.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, in merito alla esclusione dalle agevolazioni di determinate classi e categorie di attività o alla notifica alla Commissione europea per alcuni programmi di investimento, vengono riportate, nell'allegato 1 al presente decreto, le condizioni di ammissibilità dei programmi, in linea con gli specifici contenuti del Programma operativo regionale (POR) Campania e del relativo complemento di programmazione della regione Campania in vigore.

5. L'importo di 77.468.534,86 euro, di cui al comma 1, è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a) 50% alla graduatoria del «settore industria», come definito al comma 3, pari all'importo totale 38.734.267,43 euro;

b) 50% alla graduatoria del «settore turismo», come definito al comma 3, pari all'importo di 38.734.267,43 euro.

Resta fermo che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le suddette percentuali, il relativo ammontare degli investimenti agevolabili sarà trasferito all'altro settore, una volta esaurite le graduatorie del primo settore.

6. Le domande di cui al comma 1, dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti da ubicare in uno dei seguenti ambiti territoriali comunali:

comune di Boscoreale;

comune di Boscotrecase;

comune di Gragnano;

comune di Pompei;

comune di Trecase;

comune di Torre del Greco;

comune di Santa Maria la Carità;

comune di Sant'Antonio Abate.

7. È consentita la facoltà di proporre domanda da parte di imprese che abbiano già la disponibilità di suoli privati che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva. In tal caso l'ammissibilità dell'iniziativa è subordinata all'esito positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneità e dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo produttivo del progetto esecutivo presentato. Tale esito positivo dovrà risultare in modo chiaro riportato nella relazione istruttoria bancaria. A tal fine le imprese richiedenti sia del settore «industria» che del settore «turismo» all'atto della domanda dovranno rendere specifica dichiarazione (allegato n. 2) da cui risulti che l'area prescelta per l'insediamento proposto è idonea e dotata delle necessarie infrastrutture e servizi per attuare la specifica attività produttiva oggetto dell'investimento.

8. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1, si seguono, per quanto compatibili, i criteri e le procedure indicate al punto 5 delle richiamate circolari n. 900315/2000 e n. 900516/2000. Alcuni criteri e modalità da seguire sono riportate in allegato n. 3.

9. Le domande devono essere presentate esclusivamente alle banche concessionarie San Paolo IMI S.p.a. e MPS Merchant S.p.a. rispettivamente per le iniziative proposte nel «settore industria» e «settore turismo».

10. Le predette banche concessionarie cureranno tutte le fasi procedurali e fino alla presentazione della documentazione finale di spesa per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie.

11. La formazione delle graduatorie avverrà sulla base degli indicatori riportati al punto 3.7 della citata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, e terrà conto delle riserve di fondi a favore dei seguenti settori di attività produttiva:

a) industria:

1) 20% di 77.468.534,86 di euro per le iniziative localizzate nelle aree PIP dei comuni elencati al comma 6;

2) 20% di 77.468.534,86 di euro per le iniziative proposte da aziende classificate piccole e medie imprese (P.M.I.) e riguardanti le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT '91:

15 - Industrie alimentari e delle bevande (con i limiti e le condizioni di ammissibilità fissate dal POR Campania riportate in allegato 1);

22.1 - Editoria;

26.7 - Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia;

36.22 - Fabbricazione di gioielleria e oreficeria;

64.20 - Telecomunicazioni;

92.20 - Attività radiotelevisive;

b) turismo:

1) 10% di 77.468.534,86 di euro per le iniziative relative ad attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT '91:

55.23.4 - Affittacamere, bed and breakfast;

55.23.5 - Agriturismo.

Resta fermo che, sia per il settore «industria» che per il settore «turismo», ove per ciascun ambito territoriale o delle attività economiche di cui ai codici ISTAT '91 in precedenza specificati non si raggiungano le percentuali di riserva indicate, il corrispondente importo residuo degli investimenti ammissibili si assegnerà in conformità ai criteri generali riportati al comma 5, ultimo periodo.

12. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al responsabile unico del contratto d'area: regione Campania - assessore alle attività produttive, industria, artigianato, fonti energetiche, cooperazione, commercio, imprenditoria giovanile, cave, torbiere, acque minerali e termali - centro direzionale Is. F/4 - 80134 Napoli, entro il medesimo termine di cui al comma 2.

13. Le richieste di informazioni sulla disponibilità dei suoli e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate alla TESS Costa del Vesuvio S.p.a. - Ufficio responsabile unico contratto d'area Torrese-Stabiese e ai comuni interessati secondo i riferimenti contenuti nell'allegato 4 al presente decreto.

14. Per ogni altro aspetto della procedura per il presente protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si farà riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

15. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalità e le procedure di cui alle più volte citate circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

LEGGE 488/92

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

REGIONE CAMPANIA

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Avvertenza:
Gli investimenti ammissibili sono quelli desunti dal Programma Operativo Regionale della Regione Campania e relativo Complemento di programmazione in vigore al 19 novembre 2001 .Eventuali modifiche intervenute al Programma successivamente a tale data sono riportate in carattere corsivo.

GIUGNO 2002

CARNE BOVINA, SUINA, OVICAPRINA - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione – *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse* – *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli* – *la fusione di grassi commestibili di origine animale* – *la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne*
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne – *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* – *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* – *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino e ovicaprino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non siano finalizzati all'aumento del potenziale di trasformazione regionale* e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - a recuperare capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**
2.	Per quanto riguarda la macellazione, gli investimenti sono ammissibili a condizione che alla loro conclusione ottengano le certificazioni previste dalla direttiva CEE 64/433 e successive modificazioni.
3.	La capacità minima di lavorazione per le carni bovine è fissata a 25.000 quintali/anno, ad eccezione degli impianti situati in zone di cui all'art. 18 del Regolamento CE 1257/99, individuate dalla Regione, dove il limite è ridotto a 10.000 quintali.
4.	La capacità minima di lavorazione per le carni ovicaprine è fissata a 10.000 quintali/anno.
5.	Per quanto riguarda la trasformazione, gli investimenti sono ammissibili a condizione che alla loro conclusione ottengano le certificazioni previste dalla direttiva CEE 77/99 e successive modificazioni.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti le carni fresche
2.	Investimenti riguardanti operazioni di macellazione, disosso e porzionamento delle carni fresche

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il potenziale di trasformazione va inteso a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

Comparto suino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non siano finalizzati all'aumento del potenziale di trasformazione regionale* e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - a recuperare capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**.
2.	Per quanto riguarda la macellazione, gli investimenti sono ammissibili a condizione che alla loro conclusione ottengano le certificazioni previste dalla direttiva CEE 64/433 e successive modificazioni.
3.	La capacità minima di lavorazione per le carni suine è fissata a 25.000 quintali/anno, ad eccezione degli impianti situati in zone di cui all'art. 18 del Regolamento CE 1257/99, individuate dalla Regione, dove il limite è ridotto a 10.000 quintali.
4.	La capacità minima di lavorazione per le carni ovicaprine è fissata a 10.000 quintali/anno.
5.	Per quanto riguarda la trasformazione, gli investimenti sono ammissibili a condizione che alla loro conclusione ottengano le certificazioni previste dalla direttiva CEE 77/99 e successive modificazioni.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti le carni fresche e lavorate
2.	Investimenti riguardanti operazioni di macellazione, disosso e porzionamento delle carni fresche
3.	Investimenti riguardanti la produzione di salame tipico, rispondente al disciplinare della IGP "Salame Napoli" riconoscimento (Reg. CE 2081/92), approvato dalla Regione.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il potenziale di trasformazione va inteso a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

CARNE AVICOLA - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; – *la macellazione di volatili e di conigli* – *la preparazione di carne di volatili e di conigli* – *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne – *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* – *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* – *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

CARNE DI STRUZZO - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; – *la macellazione di volatili e di conigli* – *la preparazione di carne di volatili e di conigli* – *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne *Questa classe comprende:* – *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* – *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* – *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

PATATE - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.31	Lavorazione e conservazione delle patate – *la produzione di patate surgelate precotte* – *la produzione di purè di patate disidratato* – *la produzione di snacks a base di patate* – *la fabbricazione di farina e fecola di patate* – *la sbucciatura industriale delle patate*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non siano finalizzati all'aumento del potenziale produttivo regionale*, fermo restando il rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa comunitaria, e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico e alla realizzazione di produzioni ecocompatibili - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - a recuperare capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti l'ammodernamento di impianti già esistenti o la costruzione di nuovi, e riferiti ad impianti che dispongono di una superficie coperta di almeno 1.000 mq, di cui non meno di 400 destinati alle operazioni di selezione e confezionamento, con una lavorazione non inferiore a 10 quintali per giorno, per campagna di lavorazione, relativamente al prodotto fresco. I volumi di produzione sono riferiti alla stagionalità produttiva.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il potenziale produttivo va inteso a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

ORTOFRUTTA - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi – *la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.* – *la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi* – *la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non siano finalizzati all'aumento del potenziale produttivo regionale*, fermo restando il rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa comunitaria, e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico e alla realizzazione di produzioni ecocompatibili - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - a recuperare capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**
2.	Gli investimenti non possono riguardare la produzione di succhi di agrumi, pesche, albicocche e pere sciroppate, concentrato di pomodoro e pelato, ad eccezione del pelato DOP San Marzano. La richiesta di agevolazioni per l'industria conserviera non può interessare la lavorazione di quote di pomodoro superiore a quelle loro attribuite nella campagna di lavorazione 2000 con una capacità di trasformazione di almeno 20.000 quintali di pomodoro/anno, in quota e riferito esclusivamente al S. Marzano DOP (Reg. CE 2081/92) e/o alla tipologia "altri prodotti" di cui al comma 2 dell'art. 6 del Regolamento CE 2201/96.
3.	Gli investimenti possono riguardare l'ammodernamento di impianti già esistenti o la costruzione di nuovi, ad eccezione di nuovi impianti di noce, pero e melo.
	Investimenti ammissibili
1.	Nel caso delle **ortive** (pomodori, fragole, insalate, asparagi, legumi, crucifere, carciofi, melanzane, finocchi, liliacee, cucurbitacee ed altre specie minori tipiche), sono esclusi tutti gli investimenti nel settore dei pomodori pelati e concentrati con l'eccezione del DOP S. Marzano. Gli investimenti ammissibili devono riguardare impianti che dispongono di una superficie coperta di almeno 1000 mq, di cui non meno di 400 destinati alle operazioni di selezione e confezionamento, con una lavorazione non inferiore a 10 quintali per giorno, per campagna di lavorazione, relativamente al prodotto fresco e, relativamente al pomodoro trasformato, con una capacità di trasformazione di almeno 20.000 quintali di pomodoro/anno, nel rispetto del regime di soglia di produzione e riferito esclusivamente al S. Marzano DOP (Reg. CE 2081/92) e/o pomodoro destinato alla produzione di passata e triturato.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il potenziale produttivo va inteso a livello di singola impresa
** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

2.	Nel caso di **fruttiferi e limoni** (pesche e nettarine, albicocche, mele, pere, limoni, nocciole, susine, noci, fichi, ciliegie, castagne, kaki), sono ammessi investimenti riguardanti impianti che dispongono di una superficie coperta di almeno 1.000 mq, di cui non meno di 400 destinati alla lavorazione, selezione e confezionamento di un quantitativo di prodotto non inferiore a 100 quintali per giorno, relativamente al prodotto fresco, integrabile con le ortive. I volumi e le superfici sopra citate sono ridotte ad un decimo in caso di frutta secca o frutti di bosco. I volumi di produzione sono riferiti alla stagionalità produttiva, con priorità per le produzioni che consentano una lavorazione per tutto l'anno.

OLIO DI OLIVA - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non siano finalizzati all'aumento del potenziale di trasformazione regionale*, nonché all'estrazione o alla raffinazione dell'olio si sanse, e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico e alla realizzazione di produzioni ecocompatibili - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - a recuperare capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**.
2.	Gli investimenti non possono riguardare l'estrazione o raffinazione dell'olio di sansa.
3.	Gli impianti devono avere una capacità di lavorazione non inferiore a 15 mila quintali di olive/anno. E' richiesta una superficie minima di 600 mq per le linee di lavorazione e di 200 mq per le linee di imbottigliamento.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti l'adeguamento degli impianti esistenti, senza aumento delle capacità molitorie***.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il potenziale di trasformazione va inteso a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

*** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, le capacità molitorie vanno intese a livello di singola impresa

OLEAGINOSE - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi – *la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco* – *la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi* – *la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

LATTE E DERIVATI - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione – *la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* – *la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* – *la produzione di yogurt*
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. – *la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno* – *la fabbricazione di latte in polvere* – *la produzione di burro* – *la produzione di formaggio e cagliata* – *la produzione di siero di latte in polvere* – *la produzione di caseina greggia o lattosio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non siano finalizzati all'aumento del potenziale di trasformazione regionale*, che non riguardino il latte fresco o altri derivati non indicati e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - a recuperare capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**.
2.	L'impresa deve dimostrare, attraverso i contratti o le intese di fornitura, che le quantità del latte lavorate riguardano le quote autorizzate, ai sensi del Regolamento CE 3950/92 e successive modifiche.
3.	E' richiesta una superficie coperta di almeno 500 mq. Le strutture devono comunque prevedere: adeguati locali per la lavorazione, per l'eventuale stagionatura e deposto di prodotti finiti, il locale per il deposito delle sostanze non destinate all'alimentazione, i servizi igienici. Per tali impianti la capacità lavorativa minima è fissata in 50 quintali di latte per giorno, coperti da quote latte.
4.	E' ammessa la possibilità dell'utilizzazione del siero di latte.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti i formaggi duri, semiduri e molli, nonché la ricotta.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il potenziale di trasformazione va inteso a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, le capacità molitorie vanno intese a livello di singola impresa

Comparto bufalino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore
2.	Sono ammessi aumenti della capacità di trasformazione*, nella misura del 20%, solo per le aziende che lavorano le produzioni biologiche (Regolamento CE 2092/91) o DOP "mozzarella di bufala campana " (Regolamento CE 2081/92).
3.	Non sono ammessi investimenti riguardanti la lavorazione del latte fresco.
4.	La capacità lavorativa e l'ampiezza degli impianti viene fissata in almeno 20 quintali di latte al giorno e 300 mq di superficie coperta. Le strutture devono comunque prevedere: adeguati locali per la lavorazione, per l'eventuale stagionatura e deposto di prodotti finiti, il locale per il deposito delle sostanze non destinate all'alimentazione, i servizi igienici.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti la mozzarella di bufala, gli altri tipi di formaggio e ricotta derivanti dal latte di bufala.

Comparto ovicaprino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non comportino incremento della capacità di trasformazione regionale*, che non riguardino il latte fresco, la produzione di siero in polvere, latte in polvere, burro, butter oil, lattosio, caseina, caseinati e impianti di trattamento termico per la conservazione di lunga durata di latte liquido, e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - al recupero delle capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**.
2.	La superficie minima degli impianti non può essere inferiore a 150 mq, mentre non è fissata una quota minima di lavorazione giornaliera, in considerazione della ridotta disponibilità della materia prima. Le strutture devono comunque prevedere: adeguati locali per la lavorazione, per l'eventuale stagionatura e deposto di prodotti finiti, il locale per il deposito delle sostanze non destinate all'alimentazione, i servizi igienici. Sono ammesse le istanze che prevedono la lavorazione dei prodotti ovicaprini e di quelli vaccini o bufalini, contestualmente e nel rispetto delle quote per il latte vaccino.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti i formaggi e la ricotta.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

CEREALI E RISO - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.61.1	Molitura dei cereali: – *produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali*
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: – *la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;* – *la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;* – *la fabbricazione di cereali per la prima colazione;* – *la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

FORAGGI E MANGIMI - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento – *la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

ZUCCHERO - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.83	Fabbricazione dello zucchero – *la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.* – *la raffinazione dello zucchero* – *la produzione di melassa*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	nessuno

UOVA - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: – *la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

VINO ED ALCOL - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate – *la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.*
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione – *la produzione di alcol etilico di fermentazione* – *la produzione di alcol etilico rettificato* – *la produzione di lievito alcolico per la panificazione*
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali – *la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino* – *la produzione di vino da mosto d'uva concentrato*
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non siano finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione * e che siano finalizzati: - al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico e alla realizzazione di produzioni ecocompatibili - al miglioramento delle condizioni di rispetto dell'ambiente e di igiene, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore - al recupero delle capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese**.
2.	L'uva deve pervenire dalle particelle corrispondenti alle superfici vitate dichiarate all'AGEA per la determinazione dell'inventario del potenziale vitivinicolo (Regolamento CE 1493/99) o dall'acquisto di nuovi diritti di impianto.
3.	La capacità di trasformazione dell'impianto ad intervento realizzato non può essere inferiore ai 1000 ettolitri di vino. La superficie minima deve essere superiore a 800 mq.
4.	Gli investimenti su prodotti tipici o biologici potranno riguardare solo quelli definiti dalla normativa comunitaria. Il miglioramento della qualità dovrà riferirsi all'adozione di sistemi di qualità certificata.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti la produzione di vini DOC, DOCG, IGT (Regolamento CE 1607/2000) o biologici (Regolamento CE 2092/91).

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, il recupero della capacità abbandonata va inteso a livello di singola impresa

TABACCO - CAMPANIA

1. CODICI ISTAT

16.00	Industria del tabacco - *la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco* - *la fabbricazione di prodotti a base di tabacco* - *la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

ALLEGATO 2

Dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto per la fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n° 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n° 488, per il secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area Torrese-Stabiese.

Il sottoscritto ………………………………..……. nato a ……………………., il …………………, e residente in ………………………………………., Via e n° civico ……………………………….., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetti dell'art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445

dichiara

in qualità di ……………………………….. (1), della società …………………………………….… (2), con sede legale in ………………………………., Via e n° civico …………………………….., che il programma di investimenti indicato nel modulo di domanda di agevolazione per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n° 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n° 488, per il secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area Torrese-Stabiese e meglio dettagliato nella scheda tecnica e nei relativi allegati, localizzato nel comune di ………………………………….., località ………………………………….., settore attività …..…………………………………….., (3), avente ad oggetto ……………………………. (4) interessa aree e/o immobili dotati delle necessarie infrastrutture e conformi per destinazione urbanistica alla attività oggetto del programma di investimento, in particolare per l'attuazione della specifica attività produttiva oggetto dell'investimento.

…………………………., li

L'Impresa
Timbro e firma (5)

---

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) denominazione della società
(3) indicare il settore di attività (uno solo) interessato dal programma oggetto della domanda di agevolazione, individuandolo tra i seguenti:
- manifatturiero
- servizi
- costruzioni
- produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore, acqua calda
- turistico-alberghiero
(4) indicare i beni o servizi che si realizzeranno a seguito del programma oggetto della domanda di agevolazione
(5) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO 3

Il Modulo di domanda, da utilizzare esclusivamente nell'originale a stampa, è quello il cui fac-simile è riportato nell'allegato n.10 della circolare n. 900315 del 14.7.2000. Tale modulo deve riportare, tra l'altro, l' ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea, con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione della graduatoria. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 11 della richiamata circolare 900315/2000.

Sia il modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato n.11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.

La Scheda tecnica e, ove richiesta, la seconda parte del business plan devono essere predisposti utilizzando esclusivamente il software del Ministero delle attività produttive valido per le domande ai sensi della legge n. 488/92 e reso disponibile sul sito internet dello stesso Ministero all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it. La documentazione a corredo della domanda di agevolazioni è quella indicata nell'allegato n.11 della predetta circolare 900315/2000, tale documentazione, si ricorda, deve essere prodotta entro il termine finale di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quella concernente la cauzione che deve essere invece prodotta obbligatoriamente insieme al Modulo di domanda. La documentazione relativa a detta cauzione consiste nella ricevuta di versamento della cauzione medesima ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione stessa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

L'ammontare della cauzione o della polizza o della fideiussione è composto di un importo fisso pari a euro 1.807,60 e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel modulo di domanda:

- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 516.456,90 euro;
- 0,133% per la parte eccedente e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,056% per la parte eccedente e fino a 5.164.568,99 euro;
- 0,007% per la parte eccedente e fino a 25.822.844,95 euro;
- 0,004% oltre i 25.822.844,95 euro.

ALLEGATO 4

Le richieste di informazioni sulla disponibilità di suoli verranno fornite da:

a) per le aree del **Comune di BOSCOREALE**
- arch. Gino Di Donna – Dirigente 6° Settore – Urbanistica e Assetto del Territorio
  Tel. 081.8574320/8581247 – fax 081.8574310
  e-mail: ufficiourbanistica10@libero.it

b) per le aree del **Comune di BOSCOTRECASE**
- ing. Giorgio Gallo – Dirigente Ufficio Tecnico Comunale –
  tel. 081.5373838 – fax 081.8587201
  e-mail: boscotre@uniplan.it

c) per le aree del **Comune di GRAGNANO**
- Ing. Vincenzo Inserra – Caposettore Urbanistica e Attività Produttive
  Tel. 081. 8732237 – fax 081.8012836 –
  e-mail: gragnano@virgilio.it

d) per le aree del **Comune di POMPEI**
- ing. Michele Fiorenza – Dirigente Ufficio Tecnico Comunale
  tel. 081.8576274 – fax 081.8576215
  e-mail: michele.fiorenza@tiscalinet.it

e) per le aree del **Comune di TRECASE**
- geom. Angelo D'Ambrosio
  tel. 081.5366081 – fax 081.5369680 –
  e-mail: elena.setaro@tin.it

f) per le aree del **Comune di TORRE DEL GRECO**
- ing. Gaetano Oliva – Dirigente Ufficio Tecnico
  Tel. 081.8830313 – fax 081.8811971 –
  e-mail : uff.sindaco@libero.it
- Arch. Giacomo Maria Falomo – Consulente sindaco in materia Urbanistica
  Tel. e fax 081 5791171
  e-mail: falomogm@tin.it

g) per le aree del **Comune di S. MARIA LA CARITA'**:
- dott. arch. Pasquale Aprea – Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale – tel. 081.3910218 –Fax 081.3910240–081.8741916– e.mail: p.aprea@tin.it

h) per le aree del **Comune di SANT'ANTONIO ABATE**
- ing. Alfonso Donadio – Dirigente Ufficio Tecnico tel. 081. 3911228 – fax 081.8797793 e-mail: ing.donadio@comunesantantonioabate.it

Le informazioni sul protocollo aggiuntivo non riguardanti la disponibilità dei suoli potranno essere richieste a :

a) TESS Costa del Vesuvio SpA – Ufficio Responsabile Unico Contratto d'Area Torrese Stabiese
- Stefania Federico – Responsabile Ufficio Contratto d'Area – tel. 081.7348627 – 081.7347952 – fax 081.19560198 e-mail stefaniafederico@tesscampania.it
- Pina Russoniello – Ufficio Contratto d'Area – tel. 081.7348627 – 081.7347952 – fax 081.19560198 e-mail pinarussoniello@tesscampania.it

04A01253

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 febbraio 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, così come modificato dall'art. 15 della legge n. 39 del 2001, che ha istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, datato 16 maggio 1990, recante l'«Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT)» ed in particolare l'art. 10, comma 8 del predetto statuto;

Considerato che l'assemblea straordinaria dei soci del COBAT, tenutasi in data 24 novembre 2003, ha deliberato all'unanimità di approvare un nuovo statuto del Consorzio;

Vista la nota n. 1784 datata 11 dicembre 2003, con la quale il Consorzio ha trasmesso lo statuto, ai fini della sua approvazione;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione dello statuto nella sua nuova formulazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, secondo lo schema allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO

STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI

ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 24 NOVEMBRE 2003

Art. 1.

Costituzione del Consorzio

È costituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, in sigla «Cobat», ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, così come modificato dalla legge 1° marzo 2002, n. 39.

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Art. 2.

Sede del Consorzio e durata

Il Consorzio ha sede legale a Roma. L'assemblea può deliberare l'apertura di eventuali sedi secondarie.

Il Consorzio ha durata illimitata ed il suo scioglimento può essere disposto solo in forza di legge.

Art. 3.

Soci del Consorzio

Al Consorzio partecipano in proprio o attraverso le associazioni nazionali di categoria che le rappresentano, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

La partecipazione delle imprese e delle associazioni è subordinata al raggiungimento di almeno una quota del fondo consortile.

Art. 4.

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'ammontare del fondo consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili sono stabiliti dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al Consorzio, fissate in 500 unità, sono ripartite come segue:

a) 40% (pari a 200 unità) alle imprese e loro associazioni che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario;

b) 40% (pari a 200 unità) alle imprese e loro associazioni che svolgono attività di fabbricazione ovvero d'importazione di batterie al piombo;

c) 10% (pari a 50 unità) alle imprese e loro associazioni che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) 10% (pari a 50 unità) alle imprese e loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

Eventuali variazioni delle attuali quote di partecipazione sono proposte dall'assemblea dei soci e deliberate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, ovvero d'importazione delle batterie al piombo, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.

3. La determinazione della quota da assegnare in caso di nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria, inoltre:

a) in caso di recesso o esclusione dell'impresa o dell'associazione consorziata, la quota di partecipazione al fondo è rimborsata al valore nominale e proporzionalmente distribuita fra i soggetti appartenenti alla medesima categoria;

b) il Cobat, ogni tre anni, potrà verificare l'effettiva capacità produttiva e rappresentativa dei consorziati;

c) qualora siano intervenute delle variazioni, l'assemblea provvede a deliberare una diversa assegnazione delle quote di partecipazione al fondo consortile sempre nell'ambito di ciascuna categoria.

Art. 6.

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicura la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi. Per rifiuti piombosi si intendono quelli derivanti da cicli di lavorazione dei produttori di batterie e delle società di riciclo del piombo secondario;

b) può cedere, anche all'estero, in conformità ai regolamenti internazionali ed alla Convenzione di Basilea, i prodotti di cui alla lettera *a)* alle imprese, in possesso dei previsti requisiti normativi, che ne effettuano il riciclo mediante la produzione di piombo secondario;

c) assicura l'eliminazione dei prodotti di cui alla lettera *a)*, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclo, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico dei ciclo di smaltimento e di lavorazione del piombo;

e) effettua sul territorio italiano il monitoraggio dell'attività di raccolta di tutte le batterie al piombo esauste.

2. Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni comunque connesse con la realizzazione degli scopi consortili.

3. Il Consorzio provvede, fra l'altro a:

a) definire con regolamenti interni le norme tecniche atte a disciplinare le diverse fasi dell'attività del Consorzio;

b) stipulare con i raccoglitori incaricati contratti per il servizio di raccolta di tutte le batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi in zone determinate;

c) stipulare, ai sensi dell'art. 9, contratti per la cessione delle batterie esauste con le imprese che ne effettuano il riciclo, nel rispetto dei limiti indicati nelle autorizzazioni regionali;

d) stipulare accordi e contratti con persone fisiche o giuridiche, anche straniere, enti locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto;

e) individuare i responsabili per aree geografiche per coordinare e gestire i raccoglitori operanti in tali aree;

f) assicurare l'eliminazione delle batterie e dei rifiuti piombosi nel rispetto della normativa vigente ove non sia possibile o economicamente conveniente il riciclo;

g) promuovere azioni dirette a pubblicizzare la necessità di raccolta e riciclo delle batterie esauste;

h) collaborare con istituti nazionali o stranieri per contribuire alla salvaguardia ambientale nel settore in cui è chiamato a operare dalla legge istitutiva.

4. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si attiene rigorosamente a criteri di economicità, in modo da ridurre al minimo l'onere gravante sul consumatore e cura il rispetto degli interessi e dell'autonomia delle categorie di operatori interessati, astenendosi da qualunque atto suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

Art. 7.

Obblighi dei soci

1. Le imprese associate direttamente e quelle che partecipano mediante loro associazioni sono obbligate:

a) a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile;

b) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi del Consorzio e dare ad esse esecuzione;

c) ad essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle attività per cui aderiscono al Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e, direttamente ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti, promuove le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni agli obblighi consortili.

Art. 8.

Finanziamento delle attività consortili

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del consorzio sono assicurati:

a) dai proventi della cessione delle batterie usate e dei rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il riciclo;

b) dai proventi della gestione patrimoniale e dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al precedente art. 4;

c) dall'eventuale utilizzazione delle riserve pregresse e delle riserve costituite a norma dell'art. 12 della legge n. 388/2000, non distribuibili anche in caso di scioglimento;

d) dalle quote di partecipazione nella misura stabilita dall'assemblea;

e) dai proventi del sovrapprezzo di vendita delle batterie da determinarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, come convertito in legge dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

f) da altre eventuali entrate pubbliche o private.

2. Il Consorzio, al fine di ottimizzare il rendimento della liquidità consortile, potrà effettuare investimenti in titoli di Stato, in titoli obbligazionari di istituti di credito di primaria importanza, ovvero in operazioni di pronti contro termine.

Art. 9.

Raccolta delle batterie e dei rifiuti e determinazione dei prezzi e dei rimborsi

1. Il consorzio acquisisce le batterie esauste ed i rifiuti piombosi direttamente tramite i raccoglitori incaricati, ovvero avvalendosi di raccoglitori autorizzati ai sensi di legge. Le modalità ed i termini della cessione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi dai raccoglitori incaricati al consorzio sono disciplinati da appositi contratti ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

2. I raccoglitori delle batterie esauste sono scelti ed i loro compensi determinati dal consorzio sulla base di gare d'appalto indette per aree geografiche o settori merceologici secondo regole definite dagli Organi statutari del consorzio.

3. Il prezzo di cessione delle batterie alle imprese che ne effettuano il riciclo è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle prevalenti quotazioni del mercato internazionale, del valore del piombo sul mercato di Londra e dei rapporti di cambio.

Art. 10.

Organi del Consorzio

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

A s s e m b l e a

1. L'assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo mediante raccomandata o telegramma o fax inviati almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recanti l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno per il giorno successivo rispetto alla prima e comunque non oltre trenta giorni.

2. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione al consorzio o dal Collegio dei revisori dei conti.

In tali casi il Presidente è tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione dell'assemblea.

3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al consorzio.

4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato.

La delega può essere conferita ad un altro consorziato, purché il numero delle deleghe allo stesso consorziato non superi il numero di tre. Tale delega non può essere conferita agli amministratori, ai revisori del consorzio ne ai dipendenti dello stesso.

5. L'assemblea è validamente costituita e delibera con il 60% delle quote di partecipazione complessive.

6. Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 4/5 delle quote consortili complessive e approvate successivamente con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, così come previsto dalla legge.

7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consorzio o in sua assenza o impedimento dal vice Presidente più anziano. Nel caso di assenza di entrambi i vice Presidenti, presiede la persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

8. Per quanto non esplicitamente disciplinata dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni del codice civile in tema di consorzio.

Art. 12.

Funzioni dell'assemblea

L'assemblea del consorzio:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;

c) elegge il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, come disposto dagli articoli 2398 e 2460 del codice civile;

d) approva i regolamenti consortili per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio;

e) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio predisposti dal Consiglio di amministrazione;

f) determina l'indennità di carica al Presidente ed ai vice Presidenti, l'emolumento annuale e/o l'indennità di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti;

g) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

h) delibera l'ammontare del fondo consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili;

i) assegna le quote di partecipazione al fondo consortile nell'ambito di ciascuna categoria dei consorziati;

j) delibera sulla ammissione dei nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili;

k) delibera sull'esclusione dei soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili;

l) delibera sulla proposta di variazione del sovrapprezzo;

m) delibera su tutte le altre questioni attinenti la gestione sociale di sua competenza sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

n) delibera sulla determinazione e la variazione della sede consortile;

o) delibera sull'istituzione di sedi secondarie.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del consorzio è composto da quattordici membri eletti dall'assemblea più quattro designati rispettivamente due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e due dal Ministro delle attività produttive.

I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati con la seguente ripartizione:

a) 5 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera *a)* dell'art. 3;

b) 5 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera *b)* dell'art. 3;

c) 2 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera *c)* dell'art. 3;

d) 2 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera *d)* dell'art. 3.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio eletti dall'assemblea, la sostituzione avrà luogo tramite elezione di altro o altri consiglieri in rappresentanza della categoria o delle categorie di appartenenza del predecessore o dei predecessori; a tal fine dovrà essere convocata un'assemblea di norma entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione abbia preso atto della cessazione.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive, la loro sostituzione è disposta dalla autorità che ha provveduto alla designazione. L'assemblea provvede alla nomina.

I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla loro designazione.

Ai consiglieri spetta, oltre agli emolumenti di cui all'art. 12, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto da Presidente o in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. La convocazione è fatta mediante avviso scritto da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei documentabili in modo che i Consiglieri ed i revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno altresì svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

7. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza di entrambi i Vice Presidenti, presiede il consigliere più anziano.

Art. 14.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

3. Spetta tra l'altro al Consiglio d'amministrazione:

a) dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea;

b) predisporre il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione illustrativa e dal programma annuale o pluriennale;

c) predisporre il bilancio consuntivo nonché la relazione illustrativa;

d) predisporre regolamenti interni, per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio, provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

e) deliberate sulle proposte di eventuale articolazione, regionale ed interregionale del consorzio;

f) deliberare sulle proposte di convenzione con persone fisiche o giuridiche, anche straniere, enti locali territoriali e loro aziende di cui all'art. 6 del presente statuto;

g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;

h) deliberare su tutte le materie di cui al presente articolo;

i) determinare l'organico del personale del consorzio e la struttura organizzativa e l'affidamento di procedure ai funzionari del consorzio;

j) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 7, comma 2 del presento Statuto;

k) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;

l) adottare programmi di attività e di investimento del consorzio;

m) stabilire le modalità organizzative della raccolta, dello stoccaggio e del riciclo o smaltimento delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi;

n) determinare i compensi dovuti ai raccoglitori, secondo quanto previsto al precedente art. 9;

o) fissare i criteri e i parametri di cessione delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi ai fini del loro riciclo o smaltimento seconda quanto indicato dagli articoli 6 e 9 e, conseguentemente, determinare il prezzo di cessione delle batterie esauste alle imprese che ne effettuano il riciclo;

p) nominare tra i propri membri il Presidente del consorzio ed eventualmente i due Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione;

q) determinare l'entità del rimborso relativo agli oneri di riscossione del sovrapprezzo.

Art. 15.

Presidenti e Vice Presidenti

1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma sociale.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

2. Tre dei membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; sono designati tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, professori universitari ordinari di materie giuridiche contabili ed economiche, avvocati dello Stato o magistrati amministrativi.

3. I rimanenti due membri effettivi e i due supplenti sono nominati dall'assemblea tra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili.

4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti dei membri dell'assemblea, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilità ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'assemblea.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti di designazione ministeriale, la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla designazione.

5. I revisori nominati a norma dei due commi precedenti rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto provvede alla designazione. Ai revisori spetta oltre agli emolumenti di cui all'art. 12 anche il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

6. Il Collegio dei revisori controlla la gestione del consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regola-

menti, sulla corretta formulazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione illustrativa a commento del bilancio consuntivo.

7. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.

8. All'attività del Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo statuto, le disposizioni di legge.

Art. 17.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati al Collegio dei revisori dei conti almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può nominare un commissario per la redazione del bilancio consuntivo del consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Art. 18.

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Il consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive e le altre amministrazioni competenti.

2. Il consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al Ministero delle attività produttive tutti gli atti di cui all'art. 5, commi 2 e 3.

3. Il consorzio trasmette i bilanci preventivi e consuntivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle attività produttive.

4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea è tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono approvati. Il consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al Ministero delle attività produttive, la composizione degli organi consortili e le loro eventuali variazioni.

Art. 19.

Amministrazione straordinaria

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive ove constati gravi irregolarità nella gestione del consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria e straordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi stessi.

Art. 20.

Esclusione dei consorziati

La cessazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto o la perdita dei requisiti richiesti per legge per il loro svolgimento nonché l'assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa consorziata comporta l'automatica esclusione dei soci dal consorzio.

Tale esclusione è deliberata dall'assemblea consortile e comunicata ai Ministeri interessati.

Art. 21.

Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo Statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

04A01207

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 gennaio 2004.

Approvazione del modello del «verbale servizi di bordo».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza di navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 8 relativo alle attribuzioni del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del modello di verbale di servizi di bordo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il verbale servizi di bordo previsto dall'art. 30.4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1991, n. 435, secondo lo stampato allegato al presente decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 gennaio 2004

Il Comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

____
(timbro lineare dell'Ufficio)

VERBALE SERVIZI DI BORDO N. ___/__

(rilasciato ai sensi dell'articolo 30.4 del D.P.R. 08.11.1991, n. 435)

TIPO E NOME NAVE:			
MATRICOLA		**COMPARTIMENTO ISCRIZIONE**	
NOM. INT.	**NUM. IMO**	**G.T. o T.S.L.**	**IMPOS. CHIGLIA**
ABILITAZIONE NAVE:			

SI ATTESTA

che l'unità sopra menzionata è stata sottoposta alla visita dei servizi di bordo di cui all'articolo 30 del D.P.R. 8.11.91, n. 435, ed è risultata conforme alle prescrizioni di cui al libro IV del citato D.P.R., ad eccezione delle eventuali irregolarità elencate nell'allegato che dovranno essere eliminate entro i termini concessi.

Il presente verbale è valido fino al ______________

Al presente certificato *è stato / non è stato* allegato un elenco delle irregolarità.
(cancellare la voce pertinente)

______________, ______________________
(luogo) (data di rilascio)

____
(timbro e firma di chi effettua la visita)

____

La prossima visita dovrà essere richiesta in occasione di ogni eventuale nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita dovrà essere eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Detta visita dovrà risultare da apposito verbale redatto sull'apposito modello approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di cui copia, vistata dall'Autorità Consolare, dovrà essere inviata all'Ufficio d'iscrizione della nave.

04A01252

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato dalla Franco Tosi Meccanica S.p.a., in Legnano, nell'anno 2001, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 19 luglio 2001 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2001, tra i quali quello presentato da Franco Tosi Meccanica S.p.a. - Legnano (Milano), N.P. 5359/01 avente come titolo per la ricerca: «Ricerche nel settore delle grandi macchine motrici finalizzate allo sviluppo di nuovo macchinario caratterizzato da elevate prestazioni e alto rendimento» e come titolo per la formazione: «Riqualificazione e riorientamento di personale del settore delle grandi macchine motrici finalizzate allo sviluppo di nuovo macchinario caratterizzato da elevate prestazioni e alto rendimento»;

Acquisite in data 17 giugno 2003, prot. n. 5168, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 15 luglio 2003, prot. n. 6064, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 16 settembre 2003, in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 15.755.400,00 per attività di ricerca della durata di 48 mesi ed € 1.615.760,00 per attività di formazione della durata di 36 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 5359/01 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 5359/01 avente come titolo per la ricerca: «Ricerche nel settore delle grandi macchine motrici finalizzate allo sviluppo di nuovo macchinario caratterizzato da elevate prestazioni e alto rendimento» e come titolo per la formazione: «Riqualificazione e riorientamento di personale del settore delle grandi macchine motrici finalizzate allo sviluppo di nuovo macchinario caratterizzato da elevate prestazioni e alto rendimento», presentato da Franco Tosi Meccanica S.p.a. - Legnano (Milano) ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1º gennaio e 1º luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza 1º gennaio e 1º luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate per agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 14.169.900,00 di cui € 4.982.570,00 nella forma del contributo nella spesa € 9.187.330,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 1.534.972,00 di cui € 484.728,00 nella forma del contributo nella spesa e € 1.050.244,00 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle apposite disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5359 del 28/02/2001 Comitato del 16/09/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerche nel settore delle Grandi Macchine Motrici finalizzate allo sviluppo di nuovo macchinario caratterizzato da elevate prestazioni e alto rendimento

Inizio:

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 24/10/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Franco Tosi Meccanica S.p.A.
LEGNANO

- Progetto di Formazione

Titolo: Riqualificazione e riorientamento di personale del settore Grandi Macchine Motrici finalizzate allo sviluppo di nuovo macchinario caratterizzato da elevate prestazioni e alto rendimento

Inizio: 01/02/2002

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Franco Tosi Meccanica S.p.A.
LEGNANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 17.371.160,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 10.437.200,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 5.318.200,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 1.615.760,00

al netto di recuperi pari a Euro 111.400,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 10.437.200,00	€ 5.318.200,00	€ 15.755.400,00	€ 1.615.760,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 10.437.200,00	€ 5.318.200,00	€ 15.755.400,00	€ 1.615.760,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti-Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	5.467.298,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	4.982.570,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	484.728,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	10.237.574,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	9.187.330,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	1.050.244,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A01229

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato dalla Primm S.r.l., in Milano, nell'anno 2001, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 24 ottobre 2001 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2001, tra i quali quello presentato da Primm S.r.l. - Milano N.P. 5427/01 avente come titolo per la ricerca: «Progettazione e sviluppo di un dispositivo medico di classe III da utilizzare temporaneamente in chirurgia»;

Acquisite in data 30 gennaio 2003, prot. n. 815, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 13 marzo 2003, prot. n. 2259, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 24 giugno 2003, in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 1.593.200,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 5427/01 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca N.P. 5427/01 avente come titolo: «Progettazione e sviluppo di un dispositivo medico di classe III da utilizzare temporaneamente in chirurgia». presentato da Primm S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate per agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 1.470.928,00 di cui € 623.372,00 nella forma del contributo nella spesa e € 847.556,00 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5427 del 01/03/2001 Comitato del 24/06/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Progettazione e sviluppo di un dispositivo medico di classe III da utilizzare temporaneamente in chirurgia

Inizio: 01/01/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 24/10/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

PRIMM S.R.L.
MILANO

- Progetto di Formazione

Titolo:

Inizio:

Durata Mesi: 0

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

PRIMM S.R.L.
MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.593.200,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.309.120,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 284.080,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 240.000,00	€ 50.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.069.120,00	€ 234.080,00	€ 1.303.200,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.309.120,00	€ 284.080,00	€ 1.593.200,00	€ 0,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0 %	0 %
Non Eleggibile	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	623.372,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	623.372,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	847.556,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	847.556,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte di PRIMM di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata del finanziamento;

04A01230

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato dalla Inpeco S.p.a., in Segrate, nell'anno 2001, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, del predetto art. 10, in data 19 luglio 2001 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2001, tra i quali quello presentato da Inpeco S.p.a. - Segrate (Milano) N.P. 4093/01 avente come titolo per la ricerca: «Sistemi innovativi per l'automazione del laboratorio e la gestione integrata del paziente ospedalizzato» e come titolo per la formazione: «Formazione di ricercatori e tecnici nel settore dell'automazione del laboratorio e la gestione integrata del paziente ospedalizzato»;

Acquisite in data 6 giugno 2003, prot. n. 4956, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 15 luglio 2003, in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 6.293.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 575.332,00 per attività di formazione della durata di 36 mesi;

Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e le risorse disponibili per le economie di gestione degli anni precedenti determinate alla data del presente decreto in € 37.345.342,00;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 4093/01 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 4093/01 avente come titolo per la ricerca: «Sistemi innovativi per l'automazione del laboratorio e la gestione integrata del paziente ospedalizzato» e come titolo per la formazione: «Formazione di ricercatori e tecnici nel settore dell'automazione del laboratorio e la gestione integrata del paziente ospedalizzato, presentato da Inpeco S.p.a. - Segrate (Milano), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate per agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 5.978.350,00 di cui € 2.517.200,00 nella forma del contributo nella spesa e € 3.461.150,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 546.565,41 di cui € 258.899,41 nella forma del contributo nella spesa e € 287.666,00 nella forma di credito agevolato, graveranno per € 1.385.660,72 sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001 e per € 5.139.254,69 sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca relative alle economie di gestione degli anni precedenti, determinate alla data del presente decreto in € 37.345.342,00.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4093 del 29/01/2001 Comitato del 15/07/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sistemi innovativi per l''automazione del laboratorio e la gestione integrata del paziente ospedalizzato

Inizio: 24/11/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 19/07/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Inpeco S.p.A.
SEGRATE

- Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici nel settore della automatizzazione del laboratorio e la gestione integrata del paziente ospedalizzato

Inizio: 24/11/2001

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Inpeco S.p.A.
SEGRATE (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.868.332,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	6.293.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	575.332,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 6.293.000,00	€ 0,00	€ 6.293.000,00	€ 575.332,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 6.293.000,00	€ 0,00	€ 6.293.000,00	€ 575.332,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.776.099,41
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.517.200,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	258.899,41
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	3.748.816,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	3.461.150,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	287.666,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni :
1) presentazione da parte di Inpeco di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata del finanziamento;

2) impegno da parte di Inpeco ad apportare mezzi freschi per almeno 1.675.000,00 € nella forma dell'aumento del capitale sociale ovvero come finanziamento infruttifero da parte dei soci che, in questo secondo caso, devono impegnarsi a non chiederne la restituzione fino alla conclusione del progetto.

04A01231

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato dalla Bioxell S.p.a., in Milano, nell'anno 2001, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 19 luglio 1 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2001, tra i quali quello presentato da Bioxell S.p.a. - Milano, N.P. 5365/01 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Ricerca e sviluppo di nuovi farmaci per la terapia di malattie infiammatorie»;

Acquisite in data 31 ottobre 2002, prot. n. 10798 le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 17 febbraio 2003, prot. n. 1345 quelle tecnico-economiche dall'istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 4 marzo 2003, in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 6.868.876,76 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 774.685,35 per attività di formazione della durata di 36 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 5365/01 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 5365/01 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Ricerca e sviluppo di nuovi farmaci per la terapia di malattie infiammatorie» presentato da Bioxell S.p.a. - Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate per agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 6.525.433,13 di cui € 2.060.663,13 nella forma del contributo nella spesa e € 4.464.770,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 735.951,10 di cui € 348.608,41 nella forma del contributo nella spesa e € 387.342,69 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5365 del 28/02/2001 Comitato del 04/03/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca e sviluppo di nuovi farmaci per la terapia di malattie infiammatorie.

Inizio: 06/08/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 19/07/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

BIOXELL S.P.A.
Milano

• Progetto di Formazione

Titolo: Ricerca e sviluppo di nuovi farmaci per la terapia di malattie infiammatorie

Inizio: 01/04/2003

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

BIOXELL S.P.A.
Milano (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 7.643.562,11
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 6.868.876,76
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00
- di cui Attività di Formazione Euro 774.685,35

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 6.868.876,76	€ 0,00	€ 6.868.876,76	€ 774.685,35
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 6.868.876,76	€ 0,00	€ 6.868.876,76	€ 774.685,35

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.409.271,53
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.060.663,13
• di cui per Formazione	fino a Euro	348.608,41
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	4.852.112,69
• di cui per Ricerca	fino a Euro	4.464.770,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	387.342,69

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
1) presentazione da parte di Bioxell di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l' intero importo del finanziamento e per tutta la durata del finanziamento;
2) versamento da parte dei soci di mezzi freschi per almeno € 1.384.000,00 sotto forma di aumento di capitale sociale da realizzarsi fra il 01.02.03 e la data di stipula del contratto.

04A01232

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Visto il decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dall'art. 33, legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, n. 1/79998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visti gli articoli 11 e 13, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visti gli articoli 4 e 7, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota n. 772/2004 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Terni ha comunicato l'esigenza di chiudere l'ufficio per le giornate del 19 e 20 per consentire le operazioni di trasloco presso la nuova sede dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

Art. 1.

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Terni nei giorni 19 e 20 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A01035

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 2 gennaio 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di interventi tecnici del Sistema informativo centrale dell'A.C.I., l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 11 gennaio 2004 con nota n. 2.1.S/GR/mg/75.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A00989

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 2 gennaio 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di interventi tecnici del Sistema informativo centrale dell'A.C.I., l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 11 gennaio 2004 prot. n. 2.1.S/GR/mg/76.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A00990

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Prato 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 15 gennaio 2004 prot. n. 826, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato 1 ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa soppressione dei preesistenti uffici di Prato 1 e Prato 2 e attivazione dell'ufficio di Prato;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 21 gennaio 2004, prot. n. 37/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Prato 1 il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Firenze, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A01036

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Prato 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 13 gennaio 2004, prot. n. 1028, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato 2 ha comunicato che nella giornata del 15 e 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per le intere giornate, a causa soppressione dei preesistenti uffici di Prato 1 e Prato 2 e attivazione dell'Ufficio di Prato;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 21 gennaio 2004, prot. n. 38/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato 2 nei giorni 15 e 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A01037

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cavalese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI TRENTO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali e provinciali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 19 gennaio 2004, prot. n. 439 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Cavalese ha comunicato che l'ufficio in questione è rimasto chiuso il 16 gennaio 2004 in quanto tutti i dipendenti in servizio attivo hanno aderito allo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota n. 8 del 19 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cavalese per l'intera giornata del 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 23 gennaio 2004

Il direttore provinciale: PIZZATO

04A01259

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 311 del 3 gennaio 2004, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania è rimasto chiuso in data 2 gennaio 2004 per l'avvio dell'attività di manutenzione e riallineamento dei database-server PRA.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 27 gennaio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A01038

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 309 del 3 gennaio 2004, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa è rimasto chiuso in data 2 gennaio 2004 per l'avvio dell'attività di manutenzione e riallineamento dei database-server PRA.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 27 gennaio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A01039

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Lecce prot. n. 311809 dell'11 dicembre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale ha comunicato che per il giorno 13 gennaio 2004 sarebbe stata interdetta qualsiasi attività di servizi all'utenza con la sola eccezione dei servizi di pubblicità immobiliare presso la sede di via D'Annunzio, e la successiva nota del 14 gennaio 2004, prot. n. 6711/2004, sempre dell'ufficio provinciale di Lecce, con la quale veniva confermata la summenzionata circostanza e la conseguenziale interruzione del servizio;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 19 gennaio 2004 con prot. n. 64/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali nel giorno 13 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 gennaio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01258

DECRETO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi al pubblico catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Viste le note prot. 75 del 16 gennaio 2004 e prot. 99 del 20 gennaio 2004 dell'ufficio provinciale di Vibo Valentia, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nel giorno 16 gennaio 2004 dei servizi al pubblico catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali effettuato dal personale, tale da non consentire di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 30/04 del 27 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato per il giorno 16 gennaio 2004 il mancato funzionamento dei servizi al pubblico catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 27 gennaio 2004

Il direttore regionale: LIBUTTI

04A01034

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 2004.

Emanazione dello statuto di autonomia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto lo statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e successive modifiche;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nella seduta del 26 novembre 2003 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2003, nonché la presa d'atto del senato accademico nella seduta del 12 gennaio 2004, con le quali sono state approvate le modifiche statutarie;

Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. R. n. 5/pos 155 del 15 gennaio 2004;

Vista la nota prot. 104 del 23 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso in copia il decreto ministeriale concernente i rilievi formulati ai sensi della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. R. n. 16/pos 110 del 26 gennaio 2004, con la quale, in risposta alla precedente, l'Università ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca lo statuto modificato sulla base del predetto decreto;

Vista la nota prot. 196 del 29 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare, viste le modifiche apportate;

Decreta:

È emanato lo statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roam, 2 febbraio 2004

Il rettore: DE MAIO

ALLEGATO

STATUTO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1.

La Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, più brevemente denominata Luiss Guido Carli, è una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione.

La Luiss Guido Carli (di seguito anche Università), per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed europeo innovativi e qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell'alta formazione.

L'Università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle professioni liberali con:

conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici;

atteggiamenti professionali etici orientati all'analisi e alla elaborazione di strategie operative;

capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Art. 2.

La Luiss Guido Carli è promossa dall'Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'ente promotore, svolge attività di supporto all'Università l'Associazione Amici della LUISS che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e di ricerca.

Art. 3.

La Luiss Guido Carli in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La vigilanza è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il regolamento didattico d'ateneo è approvato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale di ateneo che disciplina le strutture dell'Ateneo è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentito il senato accademico.

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo.

Il regolamento del personale docente è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Il regolamento del personale amministrativo è approvato dal comitato esecutivo su proposta del direttore amministrativo.

Il regolamento studenti è approvato dal comitato esecutivo su proposta del senato accademico.

Il regolamento sul Nucleo di valutazione è approvato dal comitato esecutivo.

Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi è approvato dal comitato esecutivo.

Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta del presidente e/o del rettore.

CAPO II

Organi dell'Università

Art. 5.

Sono organi dell'Università:

1. il consiglio di amministrazione;
2. il comitato esecutivo;
3. il presidente e il vice presidente esecutivo;
4. il rettore;
5. il senato accademico;
6. i consigli di facoltà;
7. i consigli di dipartimento;
8. il corpo accademico.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;

b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, tra i quali, eventualmente, può essere eletto un vice presidente;

c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS;

d) due rappresentanti designati dalla stessa Associazione;

e) il presidente onorario della Luiss Guido Carli;

f) il rettore e il pro rettore;

g) il direttore amministrativo;

h) due professori di ruolo dell'Università;

i) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) uno studente in corso all'atto della nomina;

k) il presidente dell'Associazione laureati che non appartenga al personale docente dell'Università e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con la stessa;

l) un rappresentante del personale amministrativo.

Le designazioni dei membri di cui alle lettere *h)*, *j)* e *l)* avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, ai sensi del seguente art. 7, commi sesto e settimo, su designazione dell'ALUISS, il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente.

Il presidente uscente della Luiss Guido Carli assume la carica di presidente onorario.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Con le modalità previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

La funzione di segretario del consiglio di amministrazione è esercitata dal direttore amministrativo.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, terzo comma, 12 e 52 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

Inoltre, il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto. Può pertanto indicare le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;

b) approva il budget ed il bilancio dell'Università e delibera gli investimenti immobiliari;

c) nomina, su proposta del presidente, il rettore scegliendolo tra i professori di ruolo ordinari e straordinari della Luiss Guido Carli;

d) nomina i presidi di facoltà e i direttori di dipartimento, che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari della Luiss Guido Carli;

e) nomina, su proposta del presidente, il direttore amministrativo;

f) delibera, su proposta del senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

g) delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle facoltà e dei dipartimenti;

h) delibera, su proposta del senato accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Università, in ordine alla formazione dei suoi programmi.

Esso stabilisce altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonché l'entità dei contributi accademici.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno cinque giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi componenti.

Art. 8.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza dell'Università anche in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato esecutivo riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza;

e) può delegare al vice presidente esecutivo l'esercizio di sue funzioni;

f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

Art. 9.

Il comitato esecutivo è così composto:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede;

b) dal vicepresidente esecutivo;

c) dal vicepresidente esecutivo dell'ALUISS;

d) dal rettore o, in sua assenza, dal pro rettore;

e) dal direttore amministrativo.

La funzione di segretario del comitato stesso è esercitata dal direttore amministrativo.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno ventiquattro ore. Il comitato esecutivo può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.

Art. 10.

Il comitato esecutivo delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal consiglio di amministrazione e esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi.

In particolare, il comitato esecutivo:

a) nomina, su proposta del senato e dei consigli di facoltà previo parere dei consigli di dipartimento, i professori da chiamare sui posti di ruolo secondo quanto previsto dal regolamento per il personale docente;

b) approva, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

c) approva, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento;

d) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

e) delibera, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento competenti, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;

f) assegna alle unità organizzative titolari di budget le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) delibera sulle assunzioni di personale amministrativo e adotta i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni o al raggiungimento del limite di età;

h) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'Università.

Art. 11.

Il rettore dura in carica un triennio.

Il rettore:

a) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;

b) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

c) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

e) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti;

f) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, escluse quelle demandate dallo statuto ad altri organi, nonché le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Il rettore nomina il pro rettore ed inoltre può conferire a professori ordinari e straordinari il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Università, rientranti nelle sue competenze.

La nomina del rettore è comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 12.

Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo convoca e lo presiede, e dal pro rettore;

b) dai presidi;

c) dai direttori di dipartimento.

Alle sedute del senato accademico sono invitati i vice presidi che, in caso di assenza o impedimento dei presidi, hanno voto deliberativo.

In caso di assenza o impedimento, ciascun direttore di dipartimento può designare un suo delegato che, in tal caso, ha voto deliberativo.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è inviato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale partecipa con voto consultivo.

Il presidente può far intervenire alla seduta, in sua vece, il vice presidente esecutivo.

Il senato accademico può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario.

Inoltre il senato accademico, nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Università:

a) individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e indicando il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;

b) elabora progetti didattici, indicando il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;

c) propone al consiglio di amministrazione valutate le proposte dei consigli di facoltà, gli insegnamenti cui attribuire i posti di ruolo vacanti;

d) propone al comitato esecutivo, su proposta dei consigli di facoltà, previo parere dei consigli di dipartimento, i professori da chiamare sui posti di ruolo;

e) propone al comitato esecutivo, sentiti i consigli di facoltà, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

f) esprime parere in merito alle proposte di conferimento dei contratti di insegnamento avanzate dai consigli di facoltà;

g) coordina, su iniziativa del rettore, le fasi di realizzazione delle attribuzioni rispettivamente rimesse alle facoltà e ai dipartimenti dal presente statuto;

h) propone, valutate le proposte dei consigli di facoltà e di dipartimento competenti, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;

i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

Art. 13.

Il consiglio di facoltà è composto dai professori ordinari, straordinari e associati, confermati o non, afferenti alla facoltà.

Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside.

Il preside nomina il vice preside a cui può delegare talune attribuzioni e che, comunque, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio di facoltà è convocato dal preside con preavviso di almeno cinque giorni e decide sulle questioni didattiche, salvo le attribuzioni spettanti ad altri organi.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) determina l'indirizzo generale della facoltà, con particolare riferimento alle attività didattiche;

b) esprime al senato accademico parere in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;

c) propone al senato accademico gli insegnamenti ai quali attribuire posti di ruolo vacanti;

d) propone al senato accademico la designazione di professori da chiamare sui posti di ruolo, previo parere del consiglio di dipartimento;

e) propone al senato accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;

f) approva i piani di studio;

g) esprime parere al senato accademico in merito all'attivazione delle scuole di specializzazione;

h) esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo di cui all'art. 4.

Art. 14.

Con il regolamento generale di ateneo di cui all'art. 4 sono istituiti i dipartimenti.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti, ciascun dipartimento ha piena autonomia patrimoniale e contabile ed è rappresentato dal direttore nella stipula dei relativi atti.

Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore;

b) i docenti di ruolo.

Ogni docente deve afferire ad uno ed un solo dipartimento.

Il consiglio di dipartimento, convocato dal direttore che lo presiede con preavviso di almeno cinque giorni, delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.

In particolare, il consiglio di dipartimento:

a) delibera la destinazione dei fondi cui all'art. 7, lettera *f)*, per quanto assegnato allo stesso;

b) promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;

c) partecipa, sentito il comitato esecutivo, ad attività di ricerca anche in collaborazione con altri enti di diritto pubblico o privato;

d) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;

e) è responsabile dei dottorati;

f) elabora, sviluppa e coordina i piani di ricerca, formando le professionalità necessarie;

g) conferisce incarichi di ricerca;

h) esprime al consiglio di facoltà parere in merito alla designazione di professori di ruolo da chiamare;

i) esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento di cui al primo comma.

Art. 15.

Il corpo accademico è composto dai professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal decano, purché professore di prima fascia.

Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane in ruolo tra i professori intervenuti.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Al rettore, al pro rettore, ai presidi, ai vice presidi e ai direttori di dipartimento viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Le attribuzioni del direttore amministrativo sono definite dal presidente nel rispetto delle norme vigenti nell'ordinamento universitario.

Il rapporto di lavoro del personale amministrativo è disciplinato da contratti di lavoro di diritto privato e dall'apposito regolamento di cui all'art. 4.

Art. 17.

L'Università istituisce un Nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti.

Il Nucleo è composto da un numero di membri determinato dal senato accademico ed è nominato dal comitato esecutivo sentito il senato accademico.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.

Art. 18.

L'ente promotore concorre a mettere a disposizione dell'Università gli immobili per lo svolgimento delle attività universitarie.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'Università, l'ente promotore può integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessità della Luiss Guido Carli.

La Luiss Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziarie, può contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.

Art. 19.

L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività di società e/o di altri organismi.

La partecipazione di cui al primo comma è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 20.

Il logotipo della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma è costituito dalla sigla Luiss, che sovrasta la dicitura Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CAPO III

Norme finali e transitorie

Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si provvede al rinnovo degli organi collegiali, ad eccezione della componente studentesca.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dal presente statuto gli organi competenti approvano i regolamenti ivi previsti.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 4 restano in vigore le corrispondenti norme previgenti.

04A01254

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2713
Yen giapponese	134,43
Corona danese	7,4503
Lira Sterlina	0,68380
Corona svedese	9,1062
Franco svizzero	1,5688
Corona islandese	86,75
Corona norvegese	8,6975
Lev bulgaro	1,9554
Lira cipriota	0,58624
Corona ceca	33,230
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	26715
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,6725
Lira maltese	0,4294
Zloty polacco	4,8430
Leu romeno	40963
Tallero sloveno	237,3500
Corona slovacca	40,525
Lira turca	1709000
Dollaro australiano	1,6356
Dollaro canadese	1,6866
Dollaro di Hong Kong	9,8760
Dollaro neozelandese	1,8282
Dollaro di Singapore	2,1408
Won sudcoreano	1482,65
Rand sudafricano	8,8770

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01487

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zecovir»

Estratto decreto n. 934 del 1º dicembre 2003

Specialità medicinale: ZECOVIR.

Titolare A.I.C.: A. Menarini International Operations Luxembourg SA 1 Avenue de la Gare L611 Luxembourg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035721012/M (in base 10), 1223TN (in base 32);

classe «A» nota 84;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 65,44;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 108,00.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

35 (5×7 compresse) in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035721024/M (in base 10), 1223U0 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: 125 mg di brivudin;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, povidone K 2427, magnesio stearato.

Produzione: Berlin Chemie AG, Britz tempelhofer Weg 83, D-12347 Berlino - Germania.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Berlin Chemie AG Adlershof Glienickerweg 125, D-12489 Berlino - Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento precoce delle infezioni acute da herpes zoster in adulti immunocompetenti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01242

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viruselect»

Estratto decreto n. 936 del 1º dicembre 2003

Specialità medicinale: VIRUSELECT.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese, 897 - Pisa La Vettola.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035722014/M (in base 10), 1224SY (in base 32);

classe «A» nota 84.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 65,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 108,00.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

35 (5×7 compresse) in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035722026/M (in base 10), 1224TB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: 125 mg di brivudin;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, povidone K 2427, magnesio stearato.

Produzione: Berlin Chemie AG, Britz tempelhofer Weg 83, D-12347 Berlino-Germania.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Berlin Chemie AG, Adlershof Glienickerweg 125, D-12489 Berlino-Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento precoce delle infezioni acute da herpes zoster in adulti immunocompetenti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01239

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novynette»

Estratto decreto n. 944 del 15 gennaio 2004

Specialità medicinale: NOVYNETTE.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg 20 + mcg;

A.I.C. n. 035984018/M (in base 10), 12B4NL (in base 32);

classe «C»;

3×21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg + 20 mcg;

A.I.C. n. 035984020/M (in base 10), 12B4NN (in base 32);

classe «C»;

21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg;

A.I.C. n. 035984032/M (in base 10), 12B4P0 (in base 32);

classe «C»;

3×21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg;

A.I.C. n. 035984044/M (in base 10), 12B4PD (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 dose da 0,5 ml contiene:

principi attivi: desogestrel 150 mcg, etinilestradiolo 20 mcg;

eccipienti: amido di patate, acido stearico, glicole propilenico, alfatocoferolo, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, ipromellosa, povidone K 30, macrogol 6000, E 104 giallo chinolina.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Produzione, rilascio dei lotti: Grunenthal GmbH Zweifaller Str. 112, D-52224 Stolberg - Germania.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e

controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01240

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metvix»

Estratto decreto n. 956 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: METVIX.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., via dell'Annunciata, 21, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

tubo da 2 g di crema 160 mg/g;

A.I.C. n. 035995012/M (in base 10), 12BHD4 (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: crema.

Composizione:

principio attivo: 160 mg/g di metil aminolevulinato;

eccipienti: gliceril-monostearato autoemulsionante, alcool cetostearilico, poliossil-40-stearato, metile paraidrossibenzoato, propileparaidrossibenzoato, di sodio editato, glicerolo, vaselina bianca, colesterolo, isopropile miristato, olio di arachidi, olio di mandorle raffinato, alcool oleilico, acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di cheratosi attiniche di lieve spessore o non ipercheratosiche e non pigmentate del viso e del cuoio capelluto, nei casi in cui le altre terapie si considerano meno appropriate. Esclusivamente per il trattamento di carcinoma basocellulare superficiale e/o nodulare per il quale non sono indicate le altre terapie disponibili, a causa di possibile morbilità associata al trattamento e scarso esito cosmetico, quali lesioni sulla parte centrale del viso o sulle orecchie, lesione su cute gravemente danneggiata dal sole, lesioni estese o ricorrenti.

Produzione, controllo e rilascio del lotti: Penn Pharmaceuticals Services Ltd, Tafarnaubach Ind. Est., Tredegar Gwent NP2 3AA UK.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto del metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octegra»

Estratto provvedimento UPC/II/1495 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: OCTEGRA.

Confezioni:

034564017/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564029/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564031/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564043/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564056/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564068/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564070/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564082/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564094/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564106/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564118/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564120/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564132/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564144/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564157/M - 80 (8×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564169/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0156/001/W010, W11 e W12.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avalox»

Estratto provvedimento UPC/II/1496 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: AVALOX.

Confezioni:

034436016/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436028/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436030/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436042/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436055/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436067/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436079/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436081/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436093/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436105/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436117/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436129/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436131/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436143/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436156/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436168/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0155/001/W011, W12, W13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proflox»

Estratto provvedimento UPC/II/1497 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: PROFLOX.

Confezioni:

034565010/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565022/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565034/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565046/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565059/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565061/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565073/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565085/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565097/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565109/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565111/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565123/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565135/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565147/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565150/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565162/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0157/001/W09, W10 e W11.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actira»

Estratto provvedimento UPC/II/1498 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: ACTIRA.

Confezioni:

034566012/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566024/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566036/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566048/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566051/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566063/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566075/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566087/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566099/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566101/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566113/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566125/M - 25 (5×5) compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566137/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566149/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566152/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566164/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0158/001/W08, W9 e W10.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 28 del 19 gennaio 2004

Medicinale: DIAMOX.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene - (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, cap 27010, Italia, codice fiscale n. 01423300183.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 009277031 - «"Retard" 500 mg capsule a rilascio prolungato» 12 capsule varia a: «500 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 12 capsule (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"Retard" 500 mg capsule a rilascio prolungato» 12 capsule (A.I.C. n. 009277031), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A01251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miambutol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 29 del 19 gennaio 2004

Medicinale: MIAMBUTOL.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene - (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, cap 27010, Italia, codice fiscale n. 01423300183.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020839039 - «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse varia a: «400 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020839054 - «500 mg compresse rivestite con film» 25 compresse varia a: «500 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 020839078 - IM IV topico 1 fiala 250 mg varia a: «250 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala (sospesa);

A.I.C. n. 020839080 - flacone sciroppo 120 ml 2,5% varia a: «25 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 120 ml (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «IM IV topico 1 fiala 250 mg» (A.I.C. n. 020839078), «flacone sciroppo 120 ml 2,5%» (A.I.C. n. 020839080), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A01250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvasin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 30 del 19 gennaio 2004

Medicinale: CARVASIN.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene - (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, cap 27010 Italia, codice fiscale n. 01423300183.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 018269011 - 50 compresse 10 mg varia a: «10 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 018269035 - 50 compresse 40 mg varia a: «40 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 018269050 - 50 compresse sublinguali 5 mg varia a: «5 mg compresse sublinguali» 50 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipram»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 31 del 19 gennaio 2004

Medicinale: PIPRAM.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene - (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, cap 27010, Italia, codice fiscale n. 01423300183.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 023609023 - 20 capsule 400 mg varia a: «400 mg capsule rigide» 20 capsule

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcicold3»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 32 del 19 gennaio 2004

Medicinale: CALCICOLD3.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/A, cap 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la seguente modifica del paragrafo relativo alla «Posologia» del foglio illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

«Una compressa effervescente al giorno;

la compressa può essere assunta intera in un'unica volta, oppure suddivisa in due metà da prendere in due momenti distinti nell'arco della giornata;

sciogliere una (oppure mezza) compressa effervescente in un bicchiere d'acqua e bere subito la soluzione ottenuta»,

relativamente ella confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 034643015 - «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hederix Plan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 33 del 19 gennaio 2004

Medicinale: HEDERIX PLAN.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede - (Pavia), via Cavour, 70, cap 27035, Italia, codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti e la modifica delle specifiche relative al principio attivo: edera helix-estratto fluido. Il principio attivo rimane invariato ma viene utilizzato edera helix estratto fluido 1:1 in sostituzione dell'edera helix estratto fluido 1:2 in considerazione del fatto che quest'ultimo è ottenuto per concentrazione del primo. La quantità impiegata è diventata pertanto doppia rispetto a quella utilizzata precedentemente, pari cioè a 360 mg/supposta, pertanto la composizione varia da:

principi attivi: bromidrato neutro di codeina biidrato 40 mg (pari a 36,54 mg come sale anidro) - edera helix estratto fluido 1:2 180 mg (titolo di ederagenina < 8 mg/g;

eccipienti: marrubio volgare estratto fluido 20,00 mg - enula estratto fluido 20,00 mg - iride estratto fluido 20,00 mg - trigliceridi di acidi grassi saturi 2,32 g;

a:

principi attivi: bromidrato neutro di codeina biidrato 40 mg (pari a 36,54 mg come sale anidro) - edera helix estratto fluido 1:1 360 mg (titolo di ederagenina < 4 mg/g.

eccipienti: trigliceridi di acidi grassi saturi 2,20 g,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 007645082 - «adulti supposte» 10 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcium D3 Sandoz».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 34 del 19 gennaio 2003

Medicinale: CALCIUM D3 SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, s.s. Varesina, 233 km. 20,5, cap 21040, Italia, codice, fiscale n. 00687350124.

Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione della linea di frattura delle compresse, aggiunta di incisioni (B13).

Modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si autorizza l'introduzione della linea di frattura delle compresse;

si autorizza, altresì, la seguente modifica del paragrafo relativo allo «Posologia» del foglio illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

una compressa effervescente al giorno;

la compressa può essere assunta intera in un'unica volta, oppure suddivisa in due metà da prendere in due momenti distinti nell'arco della giornata;

sciogliere una (oppure mezza) compressa effervescente in un bicchiere d'acqua e bere subito la soluzione ottenuta,

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 034642013 - «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse;

Conseguentemente è autorizzata anche la modifica della denominazione di detta confezione:

da: A.I.C. n. 034642013 - «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse;

a: A.I.C. n. 034642013 - «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serevent»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 37 del 19 gennaio 2004

Medicinale: SEREVENT.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in (Verona), via A. Fleming, 2, cap 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027890134 - «50 mcg polvere per inalazione in inalatore diskus» 28 dosi 50 mcg varia a: «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 28 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 027890146 - «50 mcg polvere per inalazione in inalatore diskus» 60 dosi 50 mcg varia a: «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 60 dosi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"50 mcg polvere per inalazione in inalatore diskus" 28 dosi 50 mcg» (A.I.C. n. 027890134), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A01246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motilium»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 38 del 19 gennaio 2004

Medicinale: MOTILIUM.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 23, cap 20093, Italia, codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024953022 - «1mg/ml sciroppo» 1 flacone 200 ml varia a: «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024953034 - «10 mg compresse» blister 30 compresse varia a: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 024953174 «10 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine varia a: «10 mg granulato effervescente» 30 bustine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01245

Comunicato di rettifica concernente: «Decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Sotalolo Teva", n. 805 del 18 luglio 2003».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2003:

dove è scritto:

1 astuccio da 40 mg compresse da 80 mg - A.I.C. n. 035859014/MG (in base 10), 1252K4 (in base 32);

leggasi:

1 astuccio da 40 mg compresse da 80 mg - A.I.C. n. 035859040/MG (in base 10), 126BM0 (in base 32).

04A01255

Comunicato di rettifica concernente: «Decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Omnibionta integral", n. 781 del 27 maggio 2003».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2003:

dove è scritto:

retinolo (Vitamina A) 10 mg;

leggasi:

retinolo (Vitamina A) 800 mcg;

dove è scritto:

α tocoferolo acetato (vitamina E9);

leggasi:

α tocoferolo acetato (vitamina E);

dove è scritto:

rame (sottoforma di 0,189 mg di molibdato diidrato);

leggasi:

Rame (sottoforma di 3,93 mg di solfato di rame (II) pentaidrato) mg 1 Molibdeno (sottoforma di 0,189 mg di molibdato diidrato) mcg 75;

dove è scritto:

Rottendorf Pharma Gmbh;

leggasi:

Rottendorf Pharma GmbH.

04A01256

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gioventù '86», in Caserta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Gioventù '86», con sede nel comune di Caserta, costituita in data 19 marzo 1986 con atto notaio Vincenzo Di Caprio, repertorio n. 34947, BUSC n. 3318/219413, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01283

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tecno», in Mondragone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «Tecno», con sede nel comune di Mondragone, costituita in data 21 aprile 1986 con atto notaio Bernardo Schiano, repertorio n. 3188, BUSC n. 3349/220330, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01284

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Tricolore 81», in Casal di Principe

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Tricolore 81», con sede nel comune di Casal di Principe, costituita in data con atto notaio Domenico Farinaro, repertorio n. 14572, BUSC n. 792/81, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01285

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Agria 2000», in Casapesenna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa - Coop. Agria 2000», con sede nel comune di Casapesenna, costituita in data 16 ottobre 1987 con atto notaio Conte Gioacchino, repertorio n. 71271, BUSC n. 3628/230342, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01286

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tab 93», in S. Maria Capua Vetere

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tab 93», con sede nel comune di S. Maria Capua Vetere, costituita in data 17 maggio 1993 con atto notaio Raffaele Orsi, repertorio n. 27861, BUSC n. 4545/264437, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A01287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla «Circolare attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2004).

Le domande di accesso ai contratti di filiera possono essere inviate a partire dal giorno 23 febbraio 2004. Non sono ricevibili domande inviate prima di tale data.

04A01294

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura, delle finiture d'interni, del recupero e delle tecnologie per l'edilizia», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura, delle finiture d'interni, del recupero e delle tecnologie per l'edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 17 al 21 marzo 2004.

04A01261

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum Saca», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum Saca» che avrà luogo a Bologna dal 19 al 23 febbraio 2004.

04A01260

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per le applicazioni del supercalcolo per università e ricerca - CASPUR, in Roma.

Con decreto ministeriale del 29 gennaio 2004 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per le applicazioni del supercalcolo per università e ricerca - CASPUR, con sede in Roma.

04A01209

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici in Ostia Lido, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2003, alla pag. 50, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Ostia Lido, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori», modificare con: «... con sede in Ostia Lido (Roma) via Santa Monica n. 11, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01210

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici "Vittoria" in Torino, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 25 agosto 2003, alla pag. 37, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Torino, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori», modificare con: «... con sede in Torino, piazza Vittorio Veneto n. 13, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01211

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Misano Adriatico, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2003, alla pag. 39, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Misano Adriatico, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori» modificare con «... con sede in Misano Adriatico (Rimini), via Massimo D'Azeglio n. 8, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01212

Comunicato di rettifica realtivo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Quartu S. Elena, per l'istituzione e l'attivazione di corsi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2003, alla pag. 40, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Quartu S. Elena, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori» modificare con «... con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), via Ravenna n. 3, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01213

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Maddaloni, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2003, alla pag. 42, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Maddaloni, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori» modificare con «... con sede in Maddaloni (Caserta), via Roma n. 256, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01214

Comunicato di rettifica realtivo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Palermo, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2003, alla pag. 42, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Palermo, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori» modificare con «... con sede in Palermo, via Principe di Belmonte n. 101, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01215

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Mantova, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 30 agosto 2003, alla pag. 22, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Mantova, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori» modificare con «... con sede in Mantova, via Scarsellini n. 2, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01216

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici "Carlo Bo" in Milano, e sedi periferiche in Bari, Bologna, Firenze e Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi superiori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 30 agosto 2003, alla pag. 23, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Milano, e sedi periferiche in Bari, Bologna, Firenze e Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori» modificare con «... con sede in Milano, via Simone Martini n. 23 e con sedi periferiche in Bari, Bologna, Firenze e Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

04A01217

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Trento, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 2 settembre 2003, alla pag. 43, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Trento, ...» modificare con «... con sede in Trento, via S. Maria Maddalena n. 22, ...».

04A01218

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 31 luglio 2003, recante «Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Pisa, per l'istituzione e l'attivazione di corsi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 2 settembre 2003, alla pag. 44, prima colonna, nel titolo, dove è scritto: «..., in Pisa, ...» modificare con «... con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155, ...».

04A01219

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 19 gennaio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria deliberata in data 24 novembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni Società per azioni» concernente l'aumento a pagamento con sovrapprezzo del capitale sociale da € 66.830.400 a € 72.399.400.

04A01208

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta «Aster Alois & C. Snc», con sede a 39043 Chiusa - p.zza Tinne n. 13, già assegnataria del marchio di identificazione 152 BZ, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone incavo di 1ª grandezza reso inservibile dall'uso.

04A01233

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401035/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.